SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 8 gennaio 2008.

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2007/2008. (Decreto n. 4).

08A02565

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2008.

Scioglimento dell'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'esito degli accertamenti ispettivi svolti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, da cui risultano forme di ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria;

Considerato che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono l'azienda stessa a pressanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione ed il buon andamento;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai suddetti condizionamenti arreca grave pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce pericolo per lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione, si rende necessaria la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione dell'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria;

Visti gli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Massimo Cetola - prefetto;

dott. Claudio Ranucci - dirigente amministrativo;

dott. Salvatore Carli - direttore amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita le attribuzioni del direttore generale della A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria fino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge, nonché ogni altro potere ed incarico connesso.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 319

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria è inserita in un contesto socio ambientale permeato in ogni suo aspetto da una diffusa criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle attività economiche e nella gestione della cosa pubblica.

A seguito della legge della regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, con la quale si procedeva ad accorpare le undici Aziende sanitarie locali in cinque aziende sanitarie provinciali, l'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria coincide con i territori delle preesistenti Aziende sanitarie locali n. 9 di Locri, n. 10 di Palmi e n. 11 di Reggio Calabria.

Allo scopo di individuare la sussistenza di fenomeni di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito delle attività gestionali delle aziende sanitarie ricadenti nel territorio provinciale, il prefetto di Reggio Calabria aveva disposto, fin dall'ottobre 2005, l'accesso presso l'Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Locri, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale attività ispettiva aveva consentito di evidenziare uno stato di grave infiltrazione da parte delle cosche mafiose locali, secondo una logica di spartizione, e aveva portato, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scioglimento dell'Azienda ed alla nomina di una commissione cui veniva affidata l'amministrazione dell'Azienda sanitaria per la durata di diciotto mesi, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006.

Gestione straordinaria, peraltro, prorogata di ulteriori sei mesi con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2007, vista la necessità di completare il processo di risanamento avviato, reso difficoltoso dalla persistente influenza della malavita locale. Per effetto del commissariamento in atto, la prevista confluenza dell'Azienda sanitaria locale di Locri nell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria non si è perfezionata, essendo condizionata ad un accordo tra Ministero dell'interno e regione Calabria, previsto dall'art. 7 della citata legge regionale n. 9/2007.

L'attività ispettiva antimafia disposta dal prefetto di Reggio Calabria a tutela del buon andamento e della libera determinazione degli organismi socio-sanitari della provincia, ha successivamente riguardato anche la vita politico-amministrativa e gestionale delle Aziende sanitarie locali n. 11 di Reggio Calabria e n. 10 di Palmi, poi confluite nella Azienda sanitaria provinciale n. 5.

In particolare l'attività ispettiva antimafia presso l'Azienda sanitaria locale n. 11 di Reggio Calabria, inizialmente indirizzata, con decreto del prefetto del 9 febbraio 2006, nei confronti del Distretto socio sanitario n. 4 di Melito Porto Salvo, si era poi successivamente estesa, con i decreti del prefetto del 30 marzo 2006 e 27 giugno 2006, all'azienda nel suo complesso.

In esito alla complessa attività di accertamento esperita dalla commissione di accesso, il prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 26 marzo 2007 ha comunicato che gli elementi sintomatici dell'infiltrazione e del condizionamento della criminalità organizzata sono «tutti presenti nella vita politico-amministrativa-sanitaria e gestionale dell'Azienda sanitaria n. 11 di Reggio Calabria».

Appaiono rilevanti, a tal fine, i collegamenti che vincolano la vita amministrativa dell'ente a dinamiche esterne e riconducibili alle mire espansionistiche delle organizzazioni criminali operanti sul territorio. Sotto tale aspetto assumono importanza decisiva i riferiti e documentati rapporti tra il personale sanitario e singoli esponenti della criminalità organizzata, le denunce presentate alla locale procura della Repubblica da alcuni dirigenti di vertice, dimessisi dall'incarico, nonché la presenza condizionante, accertata dalla stessa commissione di accesso, di personaggi che, ai più diversi livelli operativi, costituiscono dei veri e propri «cavalli di Troia» della criminalità organizzata all'interno della struttura socio-sanitaria.

L'effetto di tale condizionamento si traduce nella circostanza che un gran numero di attività e di interventi pubblici sono, in vario modo, interessati e strumentalizzati da infiltrazioni delle consorterie criminali locali che si garantiscono le proprie attività spartendosi l'aggiudicazione degli appalti dei beni, dei servizi ed i lavori pubblici, attraverso meccanismi manipolati dall'esterno, con la compiacenza dei dirigenti.

Sulla base degli elementi descritti, il prefetto di Reggio Calabria ha ritenuto necessario, anche in considerazione delle intervenute modifiche nel sistema regionale delle aziende sanitarie, di ampliare l'accesso anche presso gli uffici della cessata Azienda sanitaria locale n. 10 di Palmi, con riferimento ai quali, in esito ad una attività generale di ricognizione, si temeva la presenza di infiltrazioni mafiose.

L'attività ispettiva antimafia disposta, con decreto prefettizio del 6 settembre 2007, nei confronti della struttura corrispondente alla ex Azienda sanitaria locale n. 10 di Palmi è pertanto connotata dal collegamento logico-conseguenziale con il precedente accesso effettuato sull'Azienda sanitaria locale n. 11 di Reggio Calabria.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione commissariale, datata 29 gennaio 2008, conclusiva della procedura, analizzano e documentano il contesto ambientale e territoriale e, in maniera circostanziata, l'attività amministrativa svolta dall'ente, con riferimento particolare agli appalti e ai contratti di forniture, nonché all'inefficienza burocratica ed al caos organizzativo riscontrato.

In particolare, è stato evidenziato che l'Azienda sanitaria locale n. 10 di Palmi, la cui attività si è svolta nell'arco temporale 1994-2007, è stata amministrata nel corso di quegli anni da ben sette direttori generali e quattro commissari, per una durata media di permanenza degli stessi di soli sette mesi. Ciò ha reso impossibile a coloro che si sono succeduti nella responsabilità dell'azienda di influire efficacemente sulle sorti dell'ente che appare abbandonato a se stesso, o meglio a gruppi di potere interni alla propria dirigenza.

La permeabilità della struttura socio-sanitaria di Palmi agli interessi delle consorterie criminali locali emerge, peraltro, dai seguenti elementi sintomatici:

l'alta percentuale di dipendenti con precedenti penali e di polizia: ben il 20% (314 unità di personale), dei quali il 17%, pari a 50 unità, è segnalato per fatti e reati tipici dell'ambiente mafioso, quando non direttamente come appartenente alle cosche della 'ndrangheta. Tale constatazione assume maggior rilievo quando si ponga mente alle irregolari modalità di reclutamento e di avanzamento in carriera di buona parte del personale;

la presenza di diversi soggetti, parimenti segnalati come vicini fiancheggiatori o appartenenti alle organizzazioni criminali operanti nel territorio, nel novero delle imprese e degli imprenditori che hanno avuto rapporti contrattuali con l'azienda sanitaria di Palmi. Spesso questi rapporti sono stati illegittimamente radicati, con procedure di gara quasi mai regolari e con partecipazioni spesso ridotte ad un solo offerente, nonché proseguiti per anni sulla base di illegittime proroghe a favore di pochi imprenditori contigui alle cosche attraverso meccanismi artificiosamente pilotati dall'esterno e con la compiacenza di dirigenti dell'ente, in ripetuta violazione del principio di concorrenza e della *par conditio* nella scelta dei contraenti;

la presenza di diversi soggetti, segnalati come vicini, fiancheggiatori o appartenenti alla criminalità organizzata, tra gli occupanti *sine titulo* o morosi dei beni immobili dell'Azienda sanitaria. Circostanza che assume rilievo particolare considerato che dall'ingente patrimonio immobiliare e fondiario l'ente trae profitti irrisori, valutabili in poche centinaia di euro annui.

La commissione di accesso ha evidenziato, altresì, che lo scenario della struttura socio-sanitaria di Palmi è assolutamente caotico e privo di regole. Non esiste un unico atto, né più atti coordinati o coordinabili, che disegnino una struttura organica. L'unico dato certo è il numero dei dipendenti. Le mansioni attribuite a ciascuno, le relazioni fra unità organizzative, la stessa individuazione delle unità organizzative comunque denominate, con l'identificazione del posto in organico e della figura professionale che lo ricopre, è affidata ad atti episodici e spesso irrituali.

Particolare rilievo assumono le prassi riscontrate nella gestione della Struttura complessa - Risorse umane, ed in particolare dell'ufficio procedimenti disciplinari. Sono emerse, al riguardo, le stesse anomalie già riscontrate in occasione dell'accesso ispettivo alla struttura socio-saniaria di Reggio Calabria, ex A.S.L. n. 11: mancato o tardivo avvio di procedimenti disciplinari o avvio degli stessi non seguito dagli atti successivi, in modo da conseguire il risultato della decadenza dell'azione disciplinare, nell'impunità di soggetti anche condannati per gravi reati.

Non possono ignorarsi, infine, gli sviluppi recenti di alcune indagini giudiziarie riguardanti, a più ampio raggio, il sistema sanitario regionale. Ci si riferisce, in particolare, alla indagine denominata «Onorata Società», a seguito della quale sono state poste in stato di arresto 18 persone, in massima parte appartenenti al mondo della sanità regionale, fra le quali un consigliere regionale. L'indagine in questione, che ha posto sotto esame i rapporti fra 'ndrangheta, sanità e politica, ha provocato, tra l'altro, l'arresto del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, già direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 11 di Reggio Calabria e come tale oggetto della indagine ispettiva disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

Sulla base degli accertamenti disposti e delle conclusioni rassegnate dagli organi ispettivi sulle due articolazioni territoriali dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5, corrispondenti alle estinte Aziende sanitarie locali di Reggio Calabria e di Palmi, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 9 febbraio 2008, ha proposto, nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria, l'applicazione della misura di rigore di cui agli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I profili di collegamento e condizionamento criminale riscontrati nelle due articolazioni territoriali della Azienda sanitaria provinciale n. 5, unitamente alle difficoltà riscontrate nell'azione di risanamento della struttura socio-sanitaria di Locri, tuttora in proroga commissariale e per questo non ancora confluita in essa, denotano in maniera inequivocabile la capacità della criminalità organizzata di ingerirsi negli apparati politico-amministrativi e gestionali ai quali l'ordinamento affida la responsabilità dell'efficienza e della qualità delle prestazioni e dei servizi concernenti il fondamentale diritto alla salute.

La riscontrata compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione di diritti fondamentali, da un lato, nonché la finalità della misura di rigore sotto il duplice profilo della repressione del fenomeno inquinante e del recupero dell'ente ad una ordinaria gestione delle proprie attività ed ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, dall'altro, rappresentano gli ambiti entro i quali si articola la previsione recata dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 146, anche agli organi delle aziende sanitarie locali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi delle comunità comprese nell'ambito territoriale di utenza dell'azienda sanitaria, in atto gestita da un commissario straordinario nominato con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 2008, n. 5.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione del fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui agli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione della misura straordinaria nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria con conseguente affidamento, per la durata di diciotto mesi, della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù degli articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 267/2000, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 18 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Crosia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Crosia (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crosia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crosia (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 marzo 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11616/AREA 2ª EE.LL. dell'11 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Giordano.

Roma, 21 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02649

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 novembre 2007.

Emissione, in modalità elettronica, della tessera di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159, il quale stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identità delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato;

Viste le vigenti disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, ed in particolare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria;

Ravvisata l'esigenza di rilasciare al personale dell'amministrazione giudiziaria un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite;

Visto il parere espresso in data 27 ottobre 2005 dal Garante per protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo dei dati biometrici del personale dell'amministrazione giudiziaria per il rilascio e l'uso in rete della tessera di cui sopra in modalità elettronica;

Visto il parere espresso in data 21 luglio 2005 dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alle speciali funzioni in materia di autenticazione informatica della tessera personale di riconoscimento in modalità elettronica;

Decreta:

Art. 1.

Ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria viene rilasciata una tessera di riconoscimento, in modalità elettronica, per l'esercizio delle funzioni proprie e con funzionalità di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici dell'amministrazione.

Art. 2.

1. Il documento, in supporto plastico, è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.

2. Il documento, con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato *A*, riproduce la fotografia dell'interessato, indica i dati anagrafici, incluso il codice fiscale, i caratteri somatici, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data del rilascio, e contiene la firma dell'interessato.

3. Il documento è dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalità informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonché di un microprocessore per la memorizzazione della carta-servizi e per le operazioni connesse alle procedure di identificazione in rete. Oltre ai certificati digitali rilasciati dall'amministrazione ed ai riferimenti numerici delle impronte digitali per le funzionalità proprie di autenticazione e sicurezza, il microprocessore può contenere un certificato di firma digitale.

Art. 3.

1. La tessera ha una validità di cinque anni, non può essere convalidata e deve essere nuovamente emessa in caso di smarrimento, furto o precoce logorio.

2. In caso di revoca, nel periodo suddetto, delle credenziali di autenticazione e del certificato di firma digitale, la tessera conserva validità esclusivamente quale documento di riconoscimento.

3. In caso di collocamento in quiescenza nel medesimo periodo, i certificati vengono revocati.

Art. 4.

1. La produzione del documento è riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e risponde agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.

2. Le procedure operative per l'acquisizione dei dati e quelle per il rilascio della tessera personale di riconoscimento sono stabilite dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro: MASTELLA

ALLEGATO *A*

(Descrizione della tessera personale di riconoscimento del Ministero della giustizia - Mod. AT/MG decreto legislativo n. 82/2005)

Il documento, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha le seguenti caratteristiche tecniche minime:

formato standard ISO mm 85,6 × 53,98 spessore 780/820 micron;

stampa litografica a 4 colori in bianca + 1 colore fluorescente e 4 colori in volta con fondino di sicurezza;

ologramma di sicurezza;

riproduzione dello stemma della Repubblica italiana;

scritta «Ministero della giustizia»;

supporto in policarbonato con banda ottica da 1,5 MB contenente i dati identificativi e l'immagine del volto del titolare;

microprocessore (microchip) EEPROM 32 Kb, algoritmo RSA a 1024 bit;

template, ricavati dalle impronte digitali di due dita del titolare in conformità allo standard ISO/IEC 19794-2 e costituiti dall'insieme dei valori numerici che descrivono le caratteristiche utili al fine del riconoscimento da cui non è possibile ricostruire l'originale, conservato sullo spazio appositamente reso non riscrivibile del microprocessore. Completata la fase di produzione del documento il template non può essere custodito in nessuna banca dati.

Fronte

Retro

08A02553

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 2008.

Revoca di alcune concessioni per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, per la gestione del Bingo e per la raccolta dei giochi pubblici.

IL DIRETTORE
PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;

Vista la convenzione di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007, stipulata con la società Primal S.r.l. per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi;

Vista la convenzione di concessione n. 1158 del 17 maggio 2007, stipulata con la società Primal S.r.l. per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 321 del 13 febbraio 2004, stipulata con la società Primal S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Sciacca (Agrigento), via Pompei, snc, Contrada Tabassi;

Viste le convenzioni di concessione n. 4007 e n. 4303 rilasciate alla società Primal S.r.l. in data 3 gennaio 2008, all'esito della gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i decreti direttoriali 15 gennaio 2008, 17 gennaio 2008 e 18 gennaio 2008, con i quali, per i motivi indicati nei provvedimenti stessi in ordine al possesso da parte della società Primal S.r.l. dei requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie ed all'opportunità di procedere all'accertamento dei fatti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione, sono state sospese le convenzioni di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007, n. 1158 del 17 maggio 2007, n. 321 del 13 febbraio 2004, n. 4007 e n. 4303 rilasciate in data 3 gennaio 2008;

Visti i decreti n. 119/08 del 23 gennaio 2008 e n. 194/08 del 7 febbraio 2008, con i quali il presidente del Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari in ordine ai decreti direttoriali 15 gennaio 2008, 17 gennaio 2008 e 18 gennaio 2008, e le ordinanze n. 282/2008 e n. 290/2008 del 20 febbraio 2008, con le quali il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania ha confermato la sospensione dei provvedimenti impugnati;

Viste le lettere prot. n. 2008/3275/Giochi/SCO del 28 gennaio 2008 e prot. n. 2008/5292/giochi/BNG del 12 febbraio 2008, con le quali l'Amministrazione ha comunicato l'ottemperanza ai decreti presidenziali n. 119/08 del 23 gennaio 2008 e n. 194/08 del 7 febbraio 2008, del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania;

Vista la lettera raccomandata a/r del 23 gennaio 2008, prot. n. 2008/2764/giochi/CONC, con la quale è stato comunicato alla Primal S.r.l. l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso da parte della stessa società dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni per la gestione dei giochi pubblici e del bingo e con la quale, a tal fine, è stato richiesto di trasmettere la documentazione indicata nella lettera stessa;

Vista la lettera raccomandata a/r del 27 febbraio 2008, prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che oltre ai procedimenti il cui avvio è stato già comunicato con lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, e del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG sono stati avviati i procedimenti di revoca delle concessioni n. 3478, n. 1158, n. 4007 e n. 4303, in quanto la Primal srl non ha dato riscontro alla richiesta inoltrata con la sopraindicata lettera del 23 gennaio 2008, prot. n. 2008/2764/giochi/CONC, non trasmettendo:

- la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- la certificazione di regolarità contributiva, rilasciata dai competenti istituti previdenziali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, al comma 1, stabilisce che «le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento» e, al comma 1-*bis*, che «la certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa», ed in quanto, nel corso dell'istruttoria, è emersa una grave situazione debitoria della Primal nei confronti dell'erario, derivante dall'omesso o ritardato pagamento del prelievo erariale sulle attività affidate in concessione, ed è stato accertato che la Primal S.r.l. medesima, nell'esecuzione delle attività affidate in concessione, ha reiteratamente tenuto comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attività professionale, dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG e del 27 febbraio 2008 prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, il cui contenuto, anche ai fini della tutela dei dati personali nelle stesse riportati, si intende interamente richiamato nel presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale, oltre che grave irregolarità amministrativa, costituisce anche violazione degli obblighi fiscali stabiliti dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che la concessione è revocata «quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali» e che l'art. 17, comma 2, lettera *d)* delle convenzioni n. 3478 e n. 1158 stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione in caso «di mancato versamento delle somme dovute, anche di natura tributaria, nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse»;

Considerato, altresì, che i comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attività professionale, dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG e del 27 febbraio 2008 prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, fanno venir meno, in capo alla Primal S.r.l., il requisito di ordine generale previsto dal citato

art. 38, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che l'impresa non abbia «commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale»;

Dispone

per i motivi indicati in premessa, così come dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG e del 27 febbraio 2008 prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, la revoca:

- delle convenzioni di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007 e n. 1158 del 17 maggio 2007, e la conseguente disattivazione del collegamento al totalizzatore nazionale;

- della convenzione di concessione n. 321 del 13 febbraio 2004;

- delle convenzioni n. 4007 e n. 4303 rilasciate in data 3 gennaio 2008.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore: TAGLIAFERRI

08A02673

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2007.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2007-2008 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuino con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'università e della ricerca;

Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006-2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreta-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Vista la nota n. prot. A00GRT/42071/125.010.002.003 del 13 febbraio 2007, con la quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato, per l'anno accademico 2007-2008, un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a 7.460 unità;

Vista la nota prot. 0098853 del 25 luglio 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005, relative all'esercizio finanziario 2008, per detto anno accademico 2007-2008 ammontano ad euro 562.101.876,00;

Visto che nella suddetta nota il Ministero dell'economia e delle finanze ha altresì precisato che concorrono, ai fini della copertura finanziaria per l'anno accademico 2007-2008, le risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2006-2007, pari ad euro 58.663.876;

Vista la nota prot. 2454 in data 26 luglio 2007, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, ad integrazione di quanto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata lettera del 25 luglio 2007, ha comunicato ulteriori economie realizzatesi nel corso degli anni accademici precedenti ed ammontanti ad euro 1.649.030,74;

Visto che, secondo quanto comunicata dalle citate amministrazioni le complessive disponibilità, pari ad euro 622.414.782,74 consentono, per l'anno accademico 2007-2008, il finanziamento di complessivi 22.180 contratti di formazione, di cui 5.000 riferiti al primo anno di corso.

Considerato che, in base alle suddette disponibilità, è quindi possibile il finanziamento di n. 5.000 contratti di formazione specialistica, con uno scostamento in difetto di n. 2.460 contratti rispetto al fabbisogno comunicato dalle regioni e province autonome con la citata nota del 13 febbraio 2007;

Considerato che per l'anno accademico 2007-2008 occorre prevedere di destinare un numero di contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza la cui attivazione è prevista nel prossimo anno accademico;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 1° agosto 2007, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2007-2008, nonché la ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili e dei criteri utilizzatati per la determinazione di detto riparto, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per il suddetto anno accademico;

Ritenuto di recepire il contenuto del succitato accordo;

Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2007-2008, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle università per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;

Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano le facoltà di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici specialisti al fine di corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Ministero della salute, può autorizzare, nel limite di un 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione alle scuole di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Vista la nota in data 15 marzo 2007 prot. 15350/110 con la quale il Ministero dell'interno, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, ha comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della Polizia di Stato;

Visto che ai sensi del succitato comma 3, il Ministero della difesa ed il Ministero degli esteri non hanno ancora comunicato rispettivamente il numero di posti da riservare per le esigenze della sanità militare ed il numero di posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e che pertanto, una volta pervenute dette comunicazioni, occorrerà integrare, con successivo provvedimento, quanto indicato nell'art. 5 del presente decreto;

Visto che i periodi di formazione specialistica, di cui al comma 6, dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi, così come definito nell'accordo tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È recepito integralmente l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007, relativo alla determinazione del fabbisogno ed alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2007-2008.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2007-2008, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 7.460 unità, come da allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Per l'anno accademico 2007-2008, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato accordo del 1° agosto 2007, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorità indicati nell'accordo predetto e della capacità formativa delle scuole.

3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all'Accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti ed istituti contemplati nell'art. 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati in 19 unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 dei predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e — limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto — per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 7.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6, dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 49

TABELLA 1

FABBISOGNO 2007-2008

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2007-2008
Cardiochirurgia	64
Chirurgia dell'apparato digerente	41
Chirurgia generale	375
Chirurgia maxillo-facciale	51
Chirurgia pediatrica	38
Chirurgia plastica e ricostruttiva	65
Chirugia toracica	59
Chirurgia vascolare	82
Ginecologia e ostetricia	291
Neurochirurgia	107
Oftalmologia	125
Ortopedia e traumatologia	266
Otorinolaringoiatria	129
Urologia	117
Totale	**1.810**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2007-2008
Anatomia patologica	106
Anestesia e rianimazione	880
Biochimica clinica	52
Farmacologia	59
Igiene e medicina preventiva	202
Medicina del lavoro	149
Medicina di comunità	43
Medicina legale	116
Medicina nucleare	78
Microbiologia e virologia	73
Patologia clinica	109
Radiodiagnostica	500
Radioterapia	127
Totale	**2.494**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2007-2008
Allergologia ed immunologia clinica	57
Audiologia e foniatria	34
Cardiologia	412
Dermatologia e venereologia	73
Ematologia	86
Endocrinologia e mal. ricambio	83
Gastroenterologia	91
Genetica medica	46
Geriatria	159
Malattie dell'apparato respiratorio	122
Malattie infettive	69
Medicina dello sport	54
Medicina fisica e riabilitazione	213
Medicina interna	337
Medicina tropicale	4
Nefrologia	129
Neurofisiopatologia	21
Neurologia	144
Neuropsichiatria infantile	95
Oncologia	195
Pediatria	302
Psichiatria	269
Psicologia clinica	35
Reumatologia	48
Scienza dell'alimentazione	61
Tossicologia medica	17
Totale	**3.156**

TOTALE 7.460

TABELLA 2

CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2007-2008

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	53
Chirurgia dell'apparato digerente	30
Chirurgia generale	270
Chirurgia maxillo-facciale	31
Chirurgia pediatrica	23
Chirurgia plastica e ricostruttiva	45
Chirugia toracica	38
Chirurgia vascolare	42
Ginecologia e ostetricia	208
Neurochirurgia	59
Oftalmologia	101
Ortopedia e traumatologia	190
Otorinolaringoiatria	85
Urologia	81
Totale	1.256

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	58
Anestesia e rianimazione	535
Biochimica clinica	27
Farmacologia	20
Igiene e medicina preventiva	142
Medicina del lavoro	103
Medicina di comunità	2
Medicina legale	68
Medicina nucleare	47
Microbiologia e virologia	29
Patologia clinica	54
Radiodiagnostica	390
Radioterapia	98
Totale	1.573

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	35
Audiologia e foniatria	18
Cardiologia	234
Dermatologia e venereologia	58
Ematologia	58
Endocrinologia e mal. ricambio	83
Gastroenterologia	68
Genetica medica	25
Geriatria	118
Medicina d'emergenza e urgenza	68
Malattie dell'apparato respiratorio	75
Malattie infettive	51
Medicina dello sport	35
Medicina fisica e riabilitazione	142
Medicina interna	221
Medicina tropicale	9
Nefrologia	90
Neurofisiopatologia	11
Neurologia	108
Neuropsichiatria infantile	68
Oncologia	115
Pediatria	204
Psichiatria	184
Psicologia clinica	15
Reumatologia	37
Scienza dell'alimentazione	33
Tossicologia medica	8
Totale	2.171

Totale contratti a carico dello Stato '5.000

08A02594

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 marzo 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto n. 11 del 19 ottobre 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato in particolare che in tale decreto a rappresentare la Coldiretti della provincia di Torino, era stato nominato il sig. Roberto Barbero;

Considerato che con lettera prot. n. 266/08 del 4 marzo 2008 la Coldiretti della provincia di Torino ha designato il sig. Emilio Fugazzi, domiciliato per la carica presso la Coldiretti della provincia di Torino, indirizzo e-mail torino@coldiretti.it - tel. 011/6177252, in sostituzione del sig. Roberto Barbero;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Emilio Fugazzi è chiamato a far parte del comitato provinciale I.N.P.S. di Torino in sostituzione del sig. Roberto Barbero.

Torino, 18 marzo 2008

Il direttore ad interim: FERRARESI

08A02571

DECRETO 18 marzo 2008.

Sostituzione di un componente della speciale commissione competente in materia di ricorsi, presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato che il sig. Emilio Fugazzi era stato chiamato a far parte, in qualità di membro della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che con lettera prot. n. 266/08 del 4 marzo 2008 la Coldiretti della provincia di Torino ha designato il sig. Franco Buri, domiciliato per la carica presso la Coldiretti della provincia di Torino, indirizzo e-mail torino@coldiretti.it - tel. 011/6177252, in sostituzione del sig. Emilio Fugazzi;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna a far parte della speciale commissione sopra indicata, in qualità di membro, è chiamato il sig. Franco Buri in sostituzione del sig. Emilio Fugazzi.

Torino, 18 marzo 2008

Il direttore ad interim: FERRARESI

08A02572

DECRETO 18 marzo 2008.

Sostituzione del Presidente della speciale commissione competente in materia di ricorsi, presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato che il sig. Roberto Barbero era stato chiamato a far parte, in qualità di presidente, della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che con lettera prot. n. 266/08 del 4 marzo 2008 la Coldiretti della provincia di Torino ha designato il sig. Emilio Fugazzi, domiciliato per la carica presso la Coldiretti della provincia di Torino, indirizzo e-mail torino@coldiretti.it - tel. 011/6177252, in sostituzione del sig. Roberto Barbero;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna a far parte della speciale commissione sopra indicata, in qualità di presidente è chiamato il sig. Emilio Fugazzi in sostituzione del sig. Roberto Barbero.

Torino, 18 marzo 2008

Il direttore ad interim: FERRARESI

08A02573

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2008.

Riduzione al 90% degli obblighi di completo utilizzo delle capacità di trasporto del gas naturale, previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto 30 agosto 2007, a decorrere dal 18 febbraio 2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 agosto 2007, recante disposizioni sulla modifica o revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007;

Su parere conforme del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, il quale, in base ai dati esaminati nel corso delle riunioni del 29 gennaio 2008 e del 14 febbraio 2008 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'attuale alto livello di disponibilità di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilità di ridurre al 90% la massimizzazione delle importazioni resa operativa dal 5 novembre 2007 per le importazioni di gas;

Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva riduzione delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,

Decreta:

Articolo unico

1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno 18 febbraio 2008 sono ridotti al 90% gli obblighi di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 30 agosto 2007 per tutti gli utenti titolari di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 262

08A02554

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Linea diretta - Soc. coop. a r.l.», in Maiolati Spontini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 aprile 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Linea diretta - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Maiolati Spontini (Ancona), codice fiscale n. 01395620428, è posta in liquidazione

coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Attilio Barigelli, nato a Cingoli (Macerata) il 20 novembre 1958, con studio in Macerata, Corso Cavour, n. 40/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02631

DECRETO 1° aprile 2008.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «S.p.a. DI.COM.».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2004 con il quale la S.p.a. Finmek Access è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visti i decreti ministeriali, adottati a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle seguenti imprese del Gruppo: S.p.a. Finmek in data 6 maggio 2004, le S.p.a. Finmek Space, CPG International, Finmek Manufacturing e le S.r.l. Finmek Sat, Costelmar, Finmek Automation in data 25 maggio 2004, le S.p.a. Finmek Sistemi, Finmek Solution, Access Media e la S.r.l. Finmek Communication in data 11 giugno 2004, la S.p.a. Mekfin e la S.r.l. Ge.Fin. in data 12 luglio 2004, la S.p.a. Fullfin in data 13 aprile 2006;

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 2007 con il quale il dott. Gianluca Vidal è confermato nell'incarico di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Finmek Access e delle altre società del gruppo Finmek sopra citate ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge n. 296/2006;

Visti i propri decreti in data 30 luglio 2004 e 28 settembre 2004 con i quali è stato nominato il comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Finmek;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 2008 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.p.a. DI.COM., a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003;

Considerato, in particolare, quanto al requisito del controllo ai sensi dell'art. 80 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999, che emerge da quanto rappresentato nell'istanza in ordine alle recenti vicende della S.p.a. DI.COM., che le società Finmek S.p.a. (procedura madre) e Mekfin S.p.a., nonostante il formale mantenimento del 50% del capitale di detta società, esercitano, allo stato, un controllo di fatto della DI.COM. S.p.a. di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2) del codice civile, come dimostrato dalla nomina, a far data dal 1° gennaio 2008, di un professionista di fiducia della Finmek stessa, quale amministratore unico della società;

Rilevato pertanto che, secondo quanto illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. DI.COM. ed alla preposizione alla

medesima procedura del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. DI.COM. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato ad Venezia il 6 marzo 1963, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con propri decreti in data 30 luglio 2004 e 28 settembre 2004 per la S.p.a. Finmek Access e le altre società del gruppo Finmek in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02545

DECRETO 8 aprile 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. I.C.E. - International Consulting Engineers», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 novembre 1980 con il quale la S.p.a. I.C.E. International Consulting Engineers, con sede in Roma, iscrizione C.C.I.A.A. n. 374650 e codice fiscale n. 00978470581, facente capo al Gruppo Genghini, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Genghini ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei signori: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 27 novembre 2007, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla I.C.E. S.p.a., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.C.E. International Consulting Engineers, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.C.E. International Consulting Engineers, con sede legale in Roma, iscrizione C.C.I.A.A. n. 374650 e codice fiscale n. 00978470581.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.C.E. International Consulting Engineers.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 2 aprile 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A02546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 4425 del 16 gennaio 2007 dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, con la quale è stato comunicato che sarebbe stato chiuso al pubblico il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini causa l'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 19 e 20 marzo 2008;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 188) del 27 marzo 2007 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini, causa attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 19 e 20 marzo 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 marzo 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A02581

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato per il giorno 10 marzo 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: il giorno 10 marzo 2008, un inconveniente tecnico ha comportato il mancato funzionamento dell'accettazione formalità per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato prot. n. 2212 in data 11 marzo 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 181 del 21 marzo 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 7 aprile 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A02632

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2099 del 2 aprile 2008 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stato comunicato che in data 1° aprile 2008, a causa di un malfunzionamento del sistema informatico, non sono stati operativi i servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 5 (prot. 208) del 7 aprile 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza, causa malfunzionamento del sistema informatico il giorno 1° aprile 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 aprile 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A02582

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 marzo 2008.

Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching). (Deliberazione ARG/elt 42/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2008;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, che ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);

la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07, successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;

la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);

il documento per la consultazione 12 marzo 2007, n. 14/07 «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007).

Considerato che:

l'art. 9 della deliberazione n. 118/03 disciplina la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching), prevedendo che tale successione abbia effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione all'impresa distributrice della variazione dell'utente; e che ai sensi del medesimo articolo, tale comunicazione deve contenere anche la documentazione riguardante le variazioni intercorse, l'identificativo del cliente finale, l'identificativo del punto di prelievo associato ed alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente da parte del nuovo utente del dispacciamento;

il documento per la consultazione 12 marzo 2007 ha illustrato gli interventi che l'Autorità intende adottare in materia di switching al fine di introdurre procedure uniformi per tutti gli operatori e di delimitare le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi soggetti coinvolti in tali procedure;

i predetti interventi devono essere coerenti con il nuovo assetto del mercato della vendita al dettaglio, al fine di assicurare il buon esito dello switching nelle situazioni in cui deve essere attivato il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela di cui alla legge n. 125/2007; e che tali interventi devono altresì essere coerenti con la regolazione del dispacciamento nel caso di morosità del cliente finale, definita dalla deliberazione ARG/elt 4/08;

la deliberazione n. 171/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione della disciplina dello switching, prevedendo tra l'altro l'istituzione di un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, anche con l'obiettivo di identificare le opportune modalità di interrelazione dei soggetti coinvolti nel processo di switching;

il documento per la consultazione 12 marzo 2007 distingue tra interventi che l'Autorità intende adottare nel breve periodo, ed interventi da definire a seguito di ulteriori approfondimenti; e che l'esigenza di mantenere tale distinzione risulta rafforzata dalla sopravvenuta abrogazione della deliberazione n. 118/03, disposta dalla deliberazione n. 278/07 con effetto dal 1° aprile 2008;

dalle osservazioni degli operatori al documento per la consultazione 12 marzo 2007 è emersa una piena condivisione degli obiettivi generali prospettati, ma sono stati segnalati aspetti di criticità, ed in particolare:

alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza che il numero di dati e informazioni da scambiare tra gli operatori al momento dello switching sia il più contenuto possibile;

le imprese distributrici hanno evidenziato la necessità che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa verificare che l'utente del dispacciamento che la possibilità di richiedere lo switching abbia rispettato gli adempimenti previsti dalla disciplina dell'Autorità in materia di recesso dai contratti di compravendita dell'energia elettrica;

molti operatori hanno sottolineato che la richiesta di switching da parte dell'utente del dispacciamento entrante debba essere eseguita dall'impresa distributrice, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte dell'utente del dispacciamento uscente;

molti operatori, condividendo la proposta di mettere a disposizione le serie storiche dei dati di misura, hanno ritenuto sufficiente che i dati di misura storici facciano riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti alla data di switching;

i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro hanno evidenziato problemi relativi ai tempi proposti per le procedure di switching nonché alla gestione dei dati di

misura, sottolineando che gli interventi prospettati dall'Autorità richiedono soluzioni tecnologiche che possono essere implementate solo nel medio termine;

in particolare, con riferimento all'esigenza di definire soluzioni attuabili nel breve periodo, è stato evidenziato che:

le attività di verifica da parte delle imprese distributrici delle richieste di switching al fine di evidenziare la presenza di eventuali errori materiali dovrebbero avvenire, per tutte le richieste, a partire dal primo giorno del mese precedente alla data di switching;

sia previsto un differimento per l'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura storici, che tenga in considerazione la necessità di implementare gli opportuni sistemi informativi.

Considerato, infine, che:

lo switching è, in termini generali, funzionale all'esecuzione fisica di un nuovo contratto di compravendita di energia elettrica concluso dal cliente finale titolare del punto di prelievo che abbia risolto il proprio rapporto con il precedente fornitore;

il principio della terzietà dell'accesso alle reti esclude che l'impresa distributrice, controparte del contratto di trasporto con gli utenti del dispacciamento che si succedono sullo stesso punto di prelievo, sia titolata a sindacare sulle vicende estintive dei rapporti contrattuali tra l'utente uscente ed il cliente finale titolare del punto di prelievo; e che pertanto l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire la richiesta di switching, mentre il richiedente assicura che la conclusione del nuovo contratto di vendita e la risoluzione del precedente, nei limiti di quanto rientra nella propria disponibilità, siano avvenute nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recesso e di diritto di ripensamento del cliente finale;

ai fini della regolazione delle procedure di switching:

non risultano venute meno le esigenze sottese alla previsione all'art. 9 della deliberazione n. 118/2003 in forza della quale lo switching ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima;

viene in rilievo l'esigenza di definire cadenze temporali che consentano, all'utente del dispacciamento che presenta una richiesta di switching relativa ad un punto di prelievo disattivo per morosità del cliente finale, di esercitare la facoltà di revocare la richiesta nei termini e nei limiti di cui all'art. 6 della deliberazione ARG/elt4/08;

emerge l'esigenza di assicurare la tempestiva attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia nei casi in cui:

(i) venga risolto un contratto di vendita senza la tempestiva conclusione di un nuovo contratto;

(ii) venga accertato, ai sensi dell'art. 4-*bis* del TIV, che un cliente finale servito in maggior tutela perda o sia privo dei requisiti per beneficiare di tale servizio;

la disciplina delle procedure di switching descritta nei termini precedenti non esaurisce la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto, nel caso in cui la conclusione di un nuovo contratto di vendita con un cliente finale, titolare di un punto di prelievo, non determini una successione di utenti del dispacciamento in tale punto; e che tale situazione si verifica qualora il nuovo contratto di vendita riguardi un punto di prelievo nuovo o in precedenza disattivato per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura;

la fattispecie descritta al precedente punto pone l'esigenza che l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di prelievo per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura, avvenga secondo tempi diversi da quelli individuati dalla deliberazione n. 118/03, ma coerenti con i tempi previsti per l'attivazione della fornitura;

al riguardo, sono pervenute all'Autorità segnalazioni, da parte di clienti finali, utenti ed imprese distributrici, in relazione al caso di una richiesta di attivazione di un punto di prelievo disattivato che, pur essendo nella titolarità di un nuovo cliente finale, non è stato mai rimosso dal contratto di dispacciamento di altro utente; e che tali segnalazioni evidenziano che l'assenza di una specifica disciplina dello switching in tale particolare caso rischia di generare contenziosi tra utenti, clienti finali ed imprese distributrici, con possibile pregiudizio del diritto di accesso alle reti dei richiedenti lo switching.

Ritenuto che sia:

necessario e urgente, al fine di assicurarne l'applicazione a decorrere dal 1° aprile 2008, definire una disciplina dello swtiching limitata ai seguenti profili essenziali: elementi informativi oggetto della richiesta di switching, tempi dell'impresa distributrice in tema di segnalazione di eventuali errori materiali e di comunicazione del rigetto o dell'avvenuta esecuzione della richiesta, obblighi in capo al soggetto richiede lo switching;

necessario prevedere, coerentemente con quanto attualmente disposto dalla deliberazione n. 118/03, che lo switching abbia effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la richiesta di switching all'impresa distributrice;

necessario prevedere tempi ed adempimenti specifici per le richieste di switching nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 6 della deliberazione ARG/elt 4/08;

opportuno, al fine di permettere l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, prevedere che:

l'utente del dispacciamento uscente comunichi all'impresa distributrice risoluzione del contratto di vendita, stabilendo altresì gli elementi informativi da

comunicare, le tempistiche che deve rispettare l'impresa distributrice in tema di segnalazione di errori materiali e di comunicazione all'utente del dispacciamento uscente;

l'esercente alla maggior tutela comunichi la perdita o la mancanza, da parte di un proprio cliente, dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 4-*bis* del TIV;

opportuno definire specifiche procedure nel caso di switching relativo a un punto di prelievo nuovo o disattivato, prevedendo che i tempi per l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di prelievo oggetto delle richieste siano coerenti con i tempi previsti per l'attivazione della fornitura; e che sia inoltre opportuno regolare il caso oggetto delle segnalazioni sopra richiamate;

opportuno definire le modalità di messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching, nonché dei dati storici di misura relativi agli ultimi dodici mesi precedenti alla data dello switching;

necessario prevedere un periodo transitorio al fine di consentire alle imprese distributrici la messa a punto delle opportune procedure informatiche, differendo l'obbligo di messa a disposizione dei dati storici di misura all'1° ottobre 2008;

necessario modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 e il TIV al fine di assicurarne la corretta applicazione in coerenza con le disposizioni introdotte col presente provvedimento;

Delibera:

1. di approvare l'allegato *A* al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

2. di modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 nei termini seguenti:

a. al comma 6.2 le parole «di cui al comma 21.4» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5 dell'allegato *A* alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08»;

b. il comma 21.5 è abrogato;

3. di modificare il TIV nei termini seguenti:

a. dopo il comma 4-*ter*.3 è aggiunto il seguente comma 4-*ter*. 4:

«4ter. 4 Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia.»;

b. dopo il comma 23.6 è aggiunto il seguente comma 23.7:

«23.7 Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di aprile 2008 ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia transitorio e al nuovo esercente la salvaguardia.»;

4. di prevedere che le disposizioni di cui all'art. 8 dell'allegato *A* al presente provvedimento si applichino a partire dal 1° ottobre 2008;

5. di prevedere che entro il 15 aprile 2008, ciascuna impresa distributrice renda disponibili sul proprio sito internet i modelli con cui vengono trasmessi i dati di cui all'art. 8 e all'art. 9, nonché il formato elettronico di cui al comma 8.2 dell'allegato A al presente provvedimento;

6. di conferire mandato al direttore della Direzione mercati dell'Autorità affinché provveda, previa informativa all'Autorità, a dare completamento con determinazioni del medesimo direttore all'allegato *A*, con eventuali disposizioni tecniche di implementazione in tema di obblighi informativi e di messa a disposizione dei dati di misura;

7. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, affinché produca effetti per gli switching richiesti a decorrere dal 1° aprile 2008.

Milano, 28 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato *A* della deliberazione ARG/elt 4/08 nonché le seguenti definizioni:

nuovo utente del dispacciamento: è il soggetto che, per effetto dello switching di un punto di prelievo assume la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;

precedente utente del dispacciamento: è il soggetto che, per effetto dello switching di un punto di prelievo, perde la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;

switching: è

a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, o

b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

data di switching: è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo switching;

dati identificativi del punto di prelievo: è il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto:

a) POD identificativo del punto di prelievo;

b) codice fiscale e partita I.V.A. del cliente finale;

e) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;

d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;

e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile.

Art. 2.

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento integra la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica al fine di assicurare il buon esito dello switching funzionale:

a) all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo;

b) all'attivazione delle misure previste dal comma 4.3 del TIV qualora ne sussistano i presupposti.

2.2 A tal fine, il presente provvedimento definisce:

a) i criteri in ordine ai tempi e alle modalità che i diversi soggetti coinvolti devono adottare per ciascuna fase delle procedure di switching;

b) gli obblighi informativi in capo all'utente del dispacciamento, all'esercente la maggior tutela e all'impresa distributrice ai fini del completamento delle suddette procedure.

Art. 3.

Switching relativo ad un punto di prelievo attivo

3.1 L'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo attivo nella titolarità di un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di un altro utente, presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching per il medesimo punto, contenente esclusivamente i seguenti elementi informativi:

a) dati di cui alle lettere *a)* e *b)* dei dati identificativi del punto di prelievo;

b) data di switching, che deve essere il primo giorno del mese a partire dal quale si richiede che lo switching abbia effetto.

3.2 Qualora lo switching sia conseguente alla conclusione di un nuovo contratto di vendita da parte del cliente finale, la richiesta di switching deve essere presentata all'impresa distributrice:

a) una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento riconosciuto dai provvedimenti dell'Autorità;

b) successivamente all'esercizio della facoltà di recesso da parte del cliente finale; la data di switching di cui al comma 3.1, lettera *b)*, deve essere coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale.

3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:

a) la fine del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08;

b) il sest'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08.

3.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di switching entro:

a) 3 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.4, lettera *a)*, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 6 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;

b) 2 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.4, lettera *b)*, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 4 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08.

3.5 La richiesta di switching è respinta qualora sia presentata oltre i termini di cui al comma 3.3 ovvero non sia rettificata o completata nei termini di cui al comma 3.4.

3.6 Salvo quanto previsto al comma 3.5, l'impresa distributrice esegue la richiesta di switching:

a) spostando il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del dispacciamento;

b) attivando il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela.

3.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di switching, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di switching, confermando, in quest'ultimo caso, la data di switching del punto di prelievo di cui al comma 3.1, lettera *b)*.

Art. 4.

Switching relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

4.1 Salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG 4/08 in materia di disattivazione per morosità, l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo riattivato a seguito di precedente disattivazione, contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura, presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching con riferimento a tale punto, contenente, esclusivamente, i seguenti elementi informativi:

a) il dato di cui alla lettera *b)* nonché, se noto, il dato di cui alla lettera *a)* dei dati identificativi del punto di prelievo;

b) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.

4.2 Per la presentazione della richiesta di switching devono essere soddisfatte le condizioni definite dall'Autorità per la presentazione della richiesta di attivazione della fornitura.

4.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di switching contestualmente all'attivazione della fornitura, provvedendo, con effetto da tale data, ad:

a) inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del dispacciamento;

b) attivare il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela.

4.4 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di efficacia dello switching, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 4.1 l'avvenuta esecuzione della richiesta, confermando la data di switching e indicando il dato di cui alla lettera *a)* dei dati identificativi, qualora non già comunicato dal richiedente.

4.5 Qualora il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching di cui al comma 4.1 fosse già inserito nel contratto di dispacciamento e di trasporto di un altro utente del dispacciamento, l'impresa distributrice, nel caso la richiesta abbia ad oggetto un punto di prelievo nella titolarità di un cliente finale diverso da colui che risulta essere il precedente titolare:

a) esegue la richiesta nei termini di cui ai commi 4.3 e 4.4;

b) rimuove il punto di prelievo dal predetto contratto di dispacciamento e di trasporto con effetto dalla data di attivazione della fornitura, dandone comunicazione al precedente utente del dispacciamento nei successivi dodici giorni lavorativi.

Art. 5.

Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita

5.1 L'utente del dispacciamento comunica all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo.

5.2 La comunicazione di cui al comma 5.1 contiene i seguenti elementi:

a) dati identificativi del punto di prelievo;

b) data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve essere il primo giorno di un mese.

5.3 La comunicazione di cui al comma 5.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:

a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto di vendita, tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;

b) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto.

5.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 5.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma per quanto riguarda le lettere *a)* e *b)* dei dati identificativi del punto di prelievo entro il sesto giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera *b)*, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il nono giorno lavorativo dal medesimo termine.

5.5 La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma 5.3 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi del comma 5.4 determinano l'annullamento della comunicazione medesima.

5.6 Salvo quanto indicato al comma 5.5 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data di cui al comma 5.2, lettera *b)*, il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto del soggetto di cui al comma 5.1, salvo il caso in cui il medesimo soggetto non abbia provveduto alla rettifica o al completamento di cui al comma 5.4.

5.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera *b)*, comunica al soggetto di cui al comma 5.1 l'esito delle attività di cui al comma 5.6, confermando, in caso di esito positivo, la data di switching.

5.8 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, corretta e completata ai sensi del comma 5.4, per il medesimo punto di prelievo, non sia stata eseguita una richiesta di switching ai sensi del comma 3.6, l'impresa distributrice attiva entro il termine di cui al comma 5.2, lettera *b)*, i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV, ad eccezione del caso di risoluzione del contratto di vendita per disattivazione del punto di prelievo. Tale attivazione viene comunicata al rispettivo esercente entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente al termine di cui al comma 5.2, lettera *b)*.

5.9 Nei casi di cui al comma 5.8, l'impresa distributrice richiede entro il medesimo termine di cui al comma 5.7 al soggetto di cui al comma 5.1 di comunicare l'aliquota IVA, nonché le aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativamente al medesimo punto. Il soggetto di cui al comma 5.1 è tenuto a comunicare i dati richiesti entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 6.

Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela

6.1 L'esercente la maggior tutela comunica all'impresa distributrice, con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell'art. 4-*bis* del TIV.

6.2 La comunicazione di cui al comma 6.1 è effettuata entro tre giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi:

a) dati identificativi del punto di prelievo;

b) aliquota I.V.A., nonché aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura.

6.3 L'impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 6.1.

6.4 L'impresa distributrice comunica all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio di salvaguardia per il punto oggetto della comunicazione di cui al comma 6.1 entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di attivazione del servizio di salvaguardia.

Art. 7.

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching

7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di switching, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di switching:

a) per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP, i dati di cui all'art. 22 del TIT;

b) per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV;

c) per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV determinati in base a quanto previsto ai commi 7.2 e 7.3.

7.2 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TILP, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo dalla data di switching. Il dato così rilevato deve essere ricondotto alle ore 24 del giorno precedente la data di switching utilizzando il criterio del *pro quota die*.

7.3 Qualora il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non vada a buon fine, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV devono essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TILP.

Art. 8.

Dati di misura storici

8.1 Nel caso di switching relativo ad un punto di prelievo attivo l'impresa distributrice, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06 riferiti al mese antecedente la data di switching, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, i seguenti dati relativi al periodo dal compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di switching:

a) la serie storica dei dati di prelievo orari, per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP;

b) i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV dettagliati per ciascuno dei dodici mesi, per ciascun punto di prelievo non trattato orario ai sensi del TILP, con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;

c) i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV ultimi rilevati, precisando il numero di mesi intercorsi tra l'ultima rilevazione cui i dati devono fare riferimento e la precedente rilevazione, per i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW;

d) qualora disponibili, anche se riferiti a un periodo inferiore ai dodici mesi, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera *b)* e *c)*, anche i dati relativi alla ripartizione del consumo secondo le fasce orarie per i mesi in cui tale ripartizione è disponibile registrati ai sensi del comma 19.7 del TIV.

8.2 In caso di modifica di applicazione del trattamento orario ai sensi del TILP del punto di prelievo nel periodo di cui al comma 8.1, l'impresa distributrice rende comunque disponibili i dati di cui al comma precedente, distinti in relazione al periodo di riferimento a seconda del trattamento del medesimo punto.

Art. 9.

Formati e modelli per la trasmissione dei dati e per le comunicazioni

9.1 Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere effettuate utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all'impresa distributrice e agli utenti del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna.

9.2 I dati di cui all'art. 7 e all'art. 8 devono essere messi a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela in formato elettronico, riconosciuto dai più diffusi software di elaborazione dati e che consenta l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

9.3 Eventuali modifiche dei modelli e dei formati di cui al presente articolo devono essere rese disponibili sul sito internet dell'impresa distributrice con almeno sessanta giorni di anticipo.

08A02513

DELIBERAZIONE 31 marzo 2008.

Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relative all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a basso flusso, nell'ambito dei decreti 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. EEN 4/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2008,

visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);

la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti», successive modificazioni e decreti attuativi;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 10 luglio 2001, recante «Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante «Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);

la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 01/08;

la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, EEN 03/08;

il Secondo Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE), pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet in data 31 ottobre 2007 (di seguito: Secondo rapporto annuale);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 20 febbraio 2008, DCO 3/08, intitolato «Aggiornamento delle schede tecniche per progetti di risparmio energetico relativi all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a basso flusso» (di seguito: documento per la consultazione DCO 3/08);

le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 3/08 inviati all'Autorità;

le norme CEI EN 60969 «Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione» e CEI EN 60968 «Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezza»;

le norme UNI EN 246:2004 «Rubinetteria sanitaria - Specifiche generali per i regolatori di getto», UNI EN 1112:1998 «Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)» e UNI EN 1113:1998 «Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)»;

il documento redatto dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della Comunità europea dal titolo «European compact fluorescent lamp quality charter» del 25 febbraio 2005;

Considerato che:

le schede tecniche sono state introdotte dall'Autorità con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004), attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;

la possibilità di aggiornamento delle schede tecniche da parte dell'Autorità è prevista dalle stesse Linee guida, al fine di garantire che il meccanismo dei titoli di efficienza energetica sia costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato ed assicuri un uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali e della deliberazione dell'Autorità n. 219/04;

nell'ambito del Secondo rapporto annuale si è evidenziato come attraverso l'utilizzo delle schede tecniche sia stato conseguito il 90% dei risparmi energetici certificati dall'Autorità alla data del 31 maggio 2007 e che la netta prevalenza di interventi valutati con le schede tecniche risulta confermata anche dalle certificazioni effettuate successivamente a tale data;

dall'analisi dei progetti di risparmio energetico pervenuti all'Autorità con riferimento alle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13*a*, n. 13*b*, n. 13*c* e n. 14 e dalle prime risultanze dei procedimenti avviati con la deliberazione n. 173/07 è emersa la necessità di intervenire per aggiornare il contenuto delle suddette schede tecniche, con particolare riferimento all'introduzione di requisiti minimi di qualità dei progetti e al grado di addizionalità dei risparmi energetici da riconoscere ai progetti;

con il documento per la consultazione DCO 3/08 l'Autorità ha avanzato proposte per l'aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13*a*, n. 13*b*, n. 13*c* e n. 14, al fine sia di tenere conto dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato nei settori di riferimento dalla data di pubblicazione di tali schede, sia di migliorare la qualità dei progetti realizzati e, così facendo, aumentare l'efficacia degli stessi nella riduzione dei consumi di energia;

con riferimento alla scheda tecnica n. 1, inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:

a) introduzione di specifici requisiti per le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore;

potenza nominale non inferiore a 15W;

possesso della certificazione europea EcoLabel e dei requisiti prestazionali previsti dalla «European CFL Quality Charter»;

rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

rispetto di specifici valori minimi di flusso luminoso per ogni valore di potenza nominale;

obbligo di garanzia e assistenza sugli apparecchi di durata almeno equivalente a quella del rilascio di titoli di efficienza energetica;

confezionamento atto a fornire informazioni che stimolino un uso corretto dell'apparecchio e che ne consenta un'agevole identificabilità quale prodotto incentivato da contributi pubblici;

disponibilità di un canale di comunicazione con il soggetto titolare del progetto per segnalare danneggiamenti o malfunzionamenti;

b) introduzione di requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione dei progetti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

divieto di conteggiare per lo stesso cliente più di 2 lampade fluorescenti compatte con la medesima potenza nominale;

necessità di un'esplicita manifestazione d'interesse da parte del cliente partecipante;

assenza di altre forme di incentivazione pubblica per lo stesso progetto;

applicazione di uno sconto minimo pari all'80% del prezzo nel caso di vendita diretta al cliente;

costruzione di un archivio informatizzato delle informazioni anagrafiche relative ad ogni cliente partecipante e delle caratteristiche dell'apparecchio consegnato o venduto;

c) applicazione, nel calcolo del risparmio energetico specifico netto riconosciuto per ogni lampada, del coefficiente di addizionalità di cui all'art. 4, comma 6, lettera *a)*, delle Linee guida, di valore compreso tra il 10% e il 24%, in ragione delle valutazioni compiute dall'Autorità sul grado di saturazione finora raggiunto nel mercato residenziale, determinato sia in base a dati di mercato disponibili fino al 2005 e a quelli ricavati dalle richieste di verifica e certificazione pervenute all'Autorità fino al 31 gennaio 2008, sia in base ad ipotesi relative al «tasso di insuccesso» degli interventi fino ad oggi realizzati, in considerazione delle modalità di realizzazione di taluni progetti;

d) rendicontazione degli interventi basata su un unico valore medio di risparmio specifico netto, applicabile indipendentemente dalla potenza nominale della lampada, o, in alternativa, basata su valori di risparmio specifico differenziati in funzione della potenza della lampada;

e) introduzione di un termine massimo di validità della scheda tecnica, fatti salvi ulteriori aggiornamenti, corrispondente al 31 gennaio 2011, in considerazione del divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampade a incandescenza a partire dall'anno 2011 introdotto dall'art. 2, comma 163, della legge n. 244/07;

con riferimento alla scheda tecnica n. 1, la maggior parte delle osservazioni e dei commenti pervenuti all'Autorità ha evidenziato che:

a) è pienamente condivisa sia l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica con le finalità precedentemente indicate, sia la necessità di prevedere un'esplicita manifestazione di interesse da parte dei clienti partecipanti ed il rispetto dei requisiti indicati dallo «European CFL Quality Charter»;

b) è condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta di introdurre un requisito di durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore;

c) non è considerata opportuna dalla maggior parte degli operatori l'introduzione di un limite inferiore alla potenza nominale delle lampade distribuite, in ragione dei potenziali di risparmio comunque non trascurabili associati all'utilizzo di lampade con potenza minore e in considerazione del fatto che l'eliminazione di tale vincolo non comporta alcuna sovrastima dei risparmi riconosciuti nel caso in cui si adotti un approccio di rendicontazione basato sulla differenziazione dei risparmi per potenza, approccio che la gran parte degli operatori ritiene preferibile rispetto al mantenimento di un approccio basato su un unico valore medio;

d) non è condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta di introdurre il requisito di marchiatura EcoLabel, in quanto sono ancora pochi i prodotti che lo rispettano e, di conseguenza, la sua introduzione comporterebbe una drastica restrizione dell'offerta disponibile; alcuni operatori hanno inoltre osservato che il contenuto massimo di vapori di mercurio imposto dal marchio EcoLabel si discosta poco da quello già imposto dalla direttiva 2002/95/CE in materia di restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

e) è condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta di prevedere il rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

f) i valori minimi di flusso luminoso proposti per ciascun valore di potenza nominale potrebbero, se introdotti in tempi brevi, restringere in modo eccessivo l'offerta di mercato in considerazione del fatto che pochi dei prodotti ad oggi disponibili rispetterebbero tali limiti;

g) l'estensione della garanzia commerciale al di là dei 24 mesi già previsti dalla normativa nazionale ed europea non sarebbe facilmente ottenibile dai produttori, soprattutto in tempi compatibili con l'entrata in vigore della nuova scheda tecnica, e ciò comporterebbe di conseguenza un aumento dei costi in capo ai titolari di progetto e potrebbe in alcuni casi risultare eccessiva rispetto al requisito della durata garantita pari a 10.000 ore;

h) il divieto di distribuire più di una lampada fluorescente compatta per ogni cliente, l'obbligo di costruire un archivio informatizzato dei clienti e di rendere disponibile ai clienti un canale di comunicazione diretto con il titolare di progetto sarebbero inopportuni ed eccessivamente onerosi da applicare, con particolare riferimento al caso di interventi realizzati tramite sconti sul prezzo di acquisto, in considerazione del valore economico fino ad oggi registrato dai titoli di efficienza energetica;

i) l'imposizione di un obbligo di sconto minimo pari all'80%, nel caso di realizzazione tramite vendita diretta, sarebbe eccessivo e tenderebbe a «deresponsabilizzare» gli acquirenti, riducendone in ultima analisi la motivazione all'effettiva installazione della lampada fluorescente al posto di una ad incandescenza;

j) la valutazione della percentuale di saturazione del mercato e, conseguentemente, del grado di addizionalità residua dell'intervento dovrebbe consi-

derare l'incertezza relativa al numero medio di punti luce da conteggiare per ogni abitazione, la variabilità geografica del grado di saturazione del mercato, nonché la forte preferenza finora accordata a lampade fluorescenti con attacco E27 rispetto a quelle più piccole, con attacco E14;

k) la parziale sovrapposizione geografica dei progetti sviluppati sino ad oggi e il diffuso ricorso a distribuzioni gratuite non sollecitate dai clienti, spingono a ritenere opportuna l'adozione di un valore elevato per il «tasso di insuccesso» di cui alla precedente lettera *c)*;

due operatori hanno rilevato l'opportunità di riconoscere incentivazioni maggiori quando l'intervento riguardi lampade fluorescenti compatte con attacco piccolo (E14) e quando l'effettiva sostituzione di una lampada ad incandescenza sia dimostrata dalla sua rottamazione contestuale alla consegna della lampada fluorescente;

con riferimento alla scheda tecnica n. 12, inerente la sostituzione di frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi ad alta efficienza, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate dall'Autorità le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:

a) aggiornare i valori di risparmio specifico riconosciuti per ogni elettrodomestico al fine di tenere in opportuna considerazione l'evoluzione dell'offerta sul mercato così come emerge dall'analisi dei dati resisi disponibili successivamente alla pubblicazione della scheda e fino all'anno 2005 relativamente ai volumi di vendita in Italia di lavabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori;

b) in considerazione di quanto indicato al precedente alinea:

eliminare dalla scheda tecnica le lavabiancheria, poiché la direttiva 96/89/CE sull'etichettatura energetica di tali apparecchi non prevede classi di efficienza superiori alla classe A e quest'ultima può essere ormai ritenuta lo standard di mercato;

eliminare dalla scheda tecnica le lavastoviglie, poiché la direttiva 1999/9/CE sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie non prevede classi di efficienza superiori alla classe A e quest'ultima può essere ormai ritenuta lo standard di mercato;

eliminare dalla scheda tecnica i frigoriferi e frigo-congelatori di classe A, poiché questi ultimi possono essere ormai ritenuti lo standard di mercato, e aggiornare di conseguenza i valori di risparmio specifico riconosciuti agli apparecchi di classe A+ e A++;

eliminare dalla scheda tecnica i congelatori di classe A, analogamente a quanto proposto per i frigo-congelatori, e aggiornare di conseguenza i valori di risparmio specifico riconosciuti agli apparecchi di classe A+ e A++; ciò anche in considerazione del fatto che i congelatori, pur avendo in passato mostrato una dinamica evolutiva più lenta di quella evidenziatasi per i frigo-congelatori, a partire dal 2010 sono anch'essi soggetti al divieto di commercializzazione di apparecchi di classe energetica inferiore alla A disposto dalla legge n. 244/2007 e che per il loro acquisto i clienti possono continuare ad usufruire degli incentivi fiscali introdotti con la legge n. 296/06;

c) introdurre specifici requisiti per gli elettrodomestici oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

garanzia ed assistenza sugli apparecchi di durata almeno equivalente a quella del rilascio di titoli di efficienza energetica;

disponibilità di un canale di comunicazione con il soggetto titolare del progetto;

d) prevedere — al fine di garantire l'addizionalità delle vendite di elettrodomestici incentivati per mezzo del riconoscimento dei TEE e, quindi, di evitare che possano venire rendicontati nell'ambito di richieste di verifica e certificazione dei risparmi apparecchi che sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza incentivazione — che gli apparecchi oggetto di richiesta siano singolarmente identificabili, attraverso un'opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi che evidenzino che gli apparecchi stessi beneficiano di incentivi statali, e che siano corredati da istruzioni relative alle più corrette modalità di installazione, utilizzo, manutenzione e smaltimento;

e) introdurre requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione degli interventi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

assenza di altre forme di incentivazione pubblica per i medesimi progetti;

applicazione di uno sconto minimo pari al 15% del prezzo altrimenti praticato nel caso di vendita diretta al cliente;

costruzione di un archivio informatizzato di nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto;

con riferimento alla scheda tecnica n. 12, i commenti giunti in risposta alla consultazione hanno evidenziato quanto segue:

a) tre operatori concordano con la proposta di procedere all'eliminazione dalla scheda delle lavabiancheria, mentre altri due operatori ritengono che tale eliminazione non sia opportuna in quanto oggi sono disponibili sul mercato apparecchi etichettati di classe A+ in base all'applicazione volontaria di un accordo stretto tra i maggiori produttori europei e in quanto la maggior parte degli apparecchi viene ormai classificata in base ad una etichettatura tripla, che tiene conto anche dell'efficienza energetica dell'apparecchio nella fase di asciugatura;

b) in merito alle lavastoviglie:

tre operatori concordano con la proposta di eliminarle dalla scheda, mentre un quarto operatore non concorda con tale proposta in ragione dell'esistenza di un sistema di etichettatura tripla, che tiene conto anche dell'efficienza energetica nella fase di asciugatura;

un operatore suggerisce invece la sospensione della scheda tecnica in attesa che entrino in vigore a livello europeo le nuove classi in corso di studio nell'ambito delle attività di ricerca connesse con la direttiva 2005/32/CE relativa all'eco-design di prodotti che consumano energia;

c) quattro operatori concordano con le proposte relative al ricalcolo dei risparmi specifici associati a congelatori, frigoriferi e frigo-congelatori, mentre un quinto operatore ritiene che la metodologia di calcolo dei risparmi specifici adottata nel caso dei congelatori sia non omogenea con quella utilizzata per frigoriferi e frigo-congelatori e, inoltre, che sia per gli uni che per gli altri non sia corretto adottare la classe A come situazione di riferimento, in quanto tale classe risulta superiore alla media di mercato;

d) un operatore ritiene che la scheda andrebbe aggiornata annualmente per meglio riflettere le dinamiche di mercato;

e) numerosi operatori concordano sul fatto che non sia opportuno richiedere né un'estensione del periodo di garanzia ed assistenza né un canale di comunicazione ulteriore rispetto a quanto già previsto per legge a cura dei produttori in quanto, a fronte di un sensibile aumento dei costi per il soggetto titolare del progetto, non si potrebbe ottenere un apprezzabile incremento dei benefici associati;

f) in merito al rispetto della normativa in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, un operatore ritiene che sia superfluo richiederlo in quanto già obbligatorio per tutti i produttori di elettrodomestici, mentre un altro operatore ritiene che non sia opportuno inserirlo nella scheda in quanto relativo alle apparecchiature vecchie e non a quelle nuove;

g) due operatori ritengono che l'imposizione di uno sconto pari al 15% sul prezzo di vendita sia inopportuna, in quanto comporterebbe il completo annullamento del beneficio economico derivante dall'ottenimento dei titoli di efficienza energetica, o addirittura inapplicabile, in quanto l'entità dello sconto supererebbe il margine del rivenditore e configurerebbe quindi una situazione di vendita «sotto costo»;

h) due operatori concordano con la proposta in materia di identificabilità degli elettrodomestici incentivati, mentre un operatore ritiene che tale proposta sia inapplicabile in quanto non esiste possibilità di personalizzare gli imballaggi che contengono gli elettrodomestici;

i) in merito alla conservazione dell'anagrafica completa dei clienti partecipanti, un operatore ritiene tale richiesta eccessivamente onerosa a fronte dell'entità dell'incentivo economico ottenuto dai TEE ed in ogni caso inutile in quanto, a differenza di quanto può avvenire per le lampadine, non sono ipotizzabili casi di immagazzinamento per «scorta»;

con riferimento alle osservazioni ed ai commenti riportati al precedente alinea l'Autorità ritiene che:

la proposta relativa ad un aggiornamento annuale della scheda tecnica comporterebbe costi amministrativi eccessivi in capo al sistema ed ai singoli operatori e non consentirebbe di dare certezza agli investitori;

tutti gli elettrodomestici oggetto della scheda (lavabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori) ed etichettati con classe energetica A si possano ritenere rappresentativi dello standard di mercato, anche alla luce dei più recenti dati di vendita degli elettrodomestici, e siano dunque da confermare i risultati dei calcoli relativi alla rivalutazione dei valori di risparmio energetico addizionale da riconoscere agli elettrodomestici di classe superiore alla A;

non siano ad oggi disponibili informazioni sufficienti per valutare né l'opportunità di inclusione, né l'entità dei risparmi energetici eventualmente associabili a sistemi di etichettatura volontaria per lavastoviglie e lavatrici;

le osservazioni sollevate in merito alla non adeguata entità dell'incentivo riconosciuto rispetto al prezzo di vendita e le opinioni contrarie espresse nei confronti dei requisiti di prodotto e di progetto proposti nel documento (identificabilità, estensione della durata dei servizi commerciali di assistenza e garanzia, creazione di un canale di comunicazione dedicato, imposizione di uno sconto minimo pari al 15% sul prezzo di vendita) evidenzino la sostanziale impossibilità di garantire, con gli strumenti attualmente proposti, la completa addizionalità delle vendite di elettrodomestici incentivati per mezzo del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica e quindi l'impossibilità di evitare che possano venire rendicontate nell'ambito di richieste di verifica e certificazione risparmi apparecchi che sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza incentivazione;

con riferimento alle schede tecniche n. 13*a*, 13*b* e 13*c*, inerenti l'installazione di erogatori per doccia a basso flusso, ed alla scheda tecnica n. 14, inerente l'installazione di rompigetto areati per rubinetti in ambito domestico, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate dall'Autorità le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:

a) aggiornare i valori di risparmio energetico specifico riconosciuto ad erogatori a basso flusso (EBF) e rompigetto aerati (RA), al fine di tenere in opportuna considerazione le evoluzioni del mercato intercorse successivamente alla pubblicazione delle schede tecniche;

b) elaborare un'unica scheda, che sostituisca le attuali schede tecniche n. 13*a* e 14 e sia relativa a kit per il risparmio idrico composti da 3 RA e 1 EBF;

c) introdurre precisi requisiti per gli EBF e gli RA oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

caratteristiche tecniche e dimensionali e prestazioni degli apparecchi certificate in base alle norme tecniche europee UNI EN 246:2004, UNI EN 1112:1998, UNI EN 1113:1998 (in particolare, previsione che gli RA debbano rientrare in classe Z e gli EBF debbano ridurre la portata di almeno il 20% rispetto al flusso libero);

dotazione di accessori (guarnizioni di ricambio, chiavi di montaggio/raschiatura) e di istruzioni dettagliate, tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di rubinetto o doccia standard, nonché utilizzati e mantenuti in modo corretto per anni senza necessitare dell'intervento di tecnici specializzati;

d) introdurre requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione degli interventi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

necessità di un'esplicita manifestazione d'interesse da parte del cliente partecipante;

assenza di altre forme di incentivazione pubblica per i medesimi progetti;

applicazione di uno sconto minimo pari al 90% del prezzo abituale nel caso di vendita diretta al cliente;

costruzione di un archivio informatizzato di nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto;

e) estendere i requisiti di prodotto proposti per gli EBF in ambito residenziale (scheda n. 13*a*) anche alle schede tecniche n. 13*b* e n. 13*c* relative all'ambito dell'ospitalità alberghiera e dei centri sportivi;

f) prevedere che i kit oggetto di richiesta siano identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi, come finanziati grazie ad incentivi statali, al fine di garantire la completa addizionalità dei risparmi energetici incentivati per mezzo del riconoscimento di TEE ed evitare che possano venire rendicontati nell'ambito di richieste di verifica e certificazione dei risparmi kit che sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza incentivazione; prevedere altresì che, nel caso di vendita attraverso gli usuali canali di distribuzione, tale differenziazione tra kit incentivati e non sia rintracciabile anche nella documentazione fiscale raccolta;

g) prevedere la disponibilità di un canale di comunicazione ed assistenza adeguato per consentire all'utente finale di richiedere informazioni sull'utilizzo ed ottenere assistenza (inclusa la sostituzione) per eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti delle apparecchiature, in modo tale da garantire una perfetta funzionalità per almeno 5 anni;

h) applicare, nel calcolo del risparmio specifico netto riconosciuto per ogni kit, un coefficiente di addizionalità, di cui all'art. 4, comma 6, lettera *a)* delle Linee guida, pari al 40%, in ragione delle valutazioni compiute sul grado di saturazione finora raggiunto nel mercato residenziale, determinato in base ai dati ricavati dalle richieste di verifica e certificazione pervenute all'Autorità fino al 31 gennaio 2008 e ad ipotesi relative al «tasso di insuccesso» degli interventi, previsto in considerazione delle modalità realizzative adottate nei progetti;

i) prevedere che la nuova scheda tecnica resti in vigore al massimo fino alla data del 31 gennaio 2010, fatta salva la possibilità di un ritiro anticipato da valutare in funzione dei periodici monitoraggi compiuti dall'Autorità sui dati e le informazioni contenute nelle richieste di verifica e certificazione dei risparmi presentate;

con riferimento alle schede tecniche n. 13*a*, n. 13*b*, n. 13*c* e n. 14, i commenti giunti in risposta alla consultazione hanno evidenziato i seguenti elementi principali:

a) un operatore condivide tutte le proposte avanzate;

b) un operatore solleva obiezioni in merito ai valori di consumo di acqua calda sanitaria assunti per il calcolo dei risparmi;

c) un operatore osserva che l'esclusivo riferimento alla norma tecnica UNI EN 246 pare inopportuno perché a livello internazionale si sono ormai diffusi standard che impongono valori di flusso ancora inferiori a quelli della classe Z e propone, dunque, di prevedere la possibilità di rispettare anche altre norme tecniche internazionali o di introdurre almeno una tolleranza del 10% sui valori richiesti dalla classe di flusso Z;

d) un operatore osserva che sarebbe opportuno imporre il rispetto di standard di qualità sui materiali dei dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano, quali quelli contenuti nei kit per il risparmio idrico;

e) tre operatori non concordano con la proposta di rendere obbligatorio l'equipaggiamento dei kit con accessori quali chiavette di montaggio/rasciatura, in quanto oggi sul mercato ne esisterebbe un unico produttore o semplicemente in quanto ridondante rispetto alla normale dotazione di utensili mediamente disponibili nelle case italiane;

f) in merito alla metodologia adottata per il calcolo del valore del coefficiente di addizionalità, due operatori la condividono mentre altri due operatori esprimono dubbi, in quanto questa non sarebbe coerente con la definizione di tale coefficiente fornita dalla delibera n. 103/03, oppure perché, vista la particolarità

dei dispositivi considerati, pare improbabile che gli utenti procedano da soli al riacquisto di dispositivi giunti a fine vita;

g) in merito alla proposta di cui alla lettera *i)* del precedente alinea, un operatore ritiene che prima di procedere al ritiro sia necessaria una verifica del mercato potenziale e del relativo coefficiente di penetrazione;

h) un solo operatore non concorda con la proposta di cui alla lettera *b)* del precedente alinea, in considerazione del diverso grado di saturazione del mercato riscontrato per EBF e RA e ritiene altresì che dovrebbero essere tenuti in opportuna considerazione anche i risparmi energetici legati all'intera filiera dell'acqua erogata da docce e rubinetti, dalla fase di adduzione fino a quella di depurazione;

i) un operatore ritiene che il vincolo sul numero massimo di kit distribuibili dovrebbe essere riferito alle abitazioni e non ai clienti, dato che alcuni clienti potrebbero possedere più di un'abitazione;

j) la maggioranza degli operatori conferma le obiezioni già espresse nell'ambito della scheda tecnica n. 1 sulle lampade fluorescenti compatte in relazione alla non opportunità di mettere a disposizione dei clienti un canale di comunicazione dedicato e della costruzione di un archivio dei dati anagrafici dei clienti partecipanti;

Ritenuto che sia opportuno:

procedere all'aggiornamento della scheda tecnica n. 1 inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico:

a) confermando l'introduzione di requisiti prestazionali minimi per le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento, prevedendo in particolare che queste:

siano certificate possedere una vita nominale garantita pari o superiore a 10.000 ore e rispettare gli altri requisiti tecnici e prestazionali indicati nella «European compact fluorescent lamp quality charter»;

siano identificabili dal cliente, attraverso marchiatura delle confezioni o inserimento nella stessa di materiale informativo, come lampade finanziate nell'ambito del meccanismo nazionale dei titoli di efficienza energetica;

siano accompagnate da istruzioni operative per l'installazione, la massimizzazione della resa ed il corretto smaltimento;

b) accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito alla disponibilità sul mercato di lampade dotate di marchio EcoLabel e di valori di flusso luminoso superiori a quelli proposti, prevedendo la sola necessità di rispetto della normativa nazionale che recepisce la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e la direttiva 2002/95/CE su restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e introducendo una tolleranza del 3% sui valori di flusso luminoso minimo specificati;

c) accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione in merito alla non previsione di un obbligo di assistenza e garanzia sui prodotti di durata almeno pari a quella del rilascio dei titoli di efficienza energetica, in ragione di quanto previsto dalla normativa vigente e della necessità di tempi più lunghi per una graduale trasformazione del mercato in direzione di una estensione di tali garanzie;

d) accogliendo la richiesta di non imporre una soglia alla potenza nominale minima delle lampade fluorescenti oggetto di intervento, preferendo al contempo una modalità di rendicontazione e calcolo dei risparmi basata sulla differenziazione degli stessi in funzione del valore di potenza nominale;

e) confermando la proposta di prevedere due modalità alternative per la realizzazione degli interventi relative, rispettivamente, alla vendita diretta degli apparecchi ai clienti finali tramite rivenditori autorizzati con applicazione di uno sconto minimo sul prezzo altrimenti praticato, ovvero alla consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale;

f) accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito ai requisiti minimi inerenti le modalità di realizzazione degli interventi, prevedendone una puntualizzazione e differenziazione tra i due casi di cui al precedente alinea, nonché accogliendo, nel caso di vendita diretta tramite rivenditori autorizzati, la richiesta di ridurre l'entità dello sconto minimo praticato e la proposta di favorire quelle iniziative nelle quali si proceda a registrare la rottamazione delle lampade a incandescenza sostituite con le lampade fluorescenti vendute;

g) valutando il grado di saturazione del mercato residenziale in base ai più recenti dati di vendita ed accogliendo la richiesta emersa dalla consultazione di adottare per il «coefficiente di insuccesso» il valore più alto tra quelli ipotizzati dall'Autorità;

h) accogliendo in parte quanto osservato in merito alla minore penetrazione sul mercato delle lampade fluorescenti compatte di minori dimensioni, prevedendo dunque un valore più alto per il coefficiente di addizionalità associato all'installazione di lampade fluorescenti con attacco E14;

i) confermando la fissazione al 31 gennaio 2011 del termine massimo per la presentazione di richieste di verifica e certificazione basate sulla scheda tecnica, fatti salvi suoi eventuali successivi aggiornamenti;

procedere alla revoca della scheda tecnica n. 12 inerente la sostituzione di frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza, e procedere alla raccolta

di ulteriori elementi informativi per valutare la possibilità di presentare agli operatori nuove proposte per l'aggiornamento dei contenuti della scheda;

con riferimento all'aggiornamento delle schede tecniche n. 13*a* e n. 14, inerenti l'installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati:

a) confermare la proposta di elaborare un'unica scheda, che sostituisca le attuali schede tecniche n. 13*a* e 14 e sia relativa a kit per il risparmio idrico composti da 3 RA e 1 EBF;

b) confermare la metodologia di calcolo adottata per valutare i risparmi energetici ottenibili tramite l'utilizzo di EBF ed RA e, conseguentemente, i valori di risparmio specifico e del coefficiente di addizionalità proposti in consultazione;

c) accogliere le osservazioni espresse nell'ambito della consultazione in merito all'opportunità di prevedere un margine di tolleranza del 10% per la verifica del rispetto della norma EN 246:2004 e di prevedere la necessità di rispettare standard di qualità dei materiali utilizzati in dispositivi in contatto con acqua destinata al consumo umano;

d) accogliere in parte le obiezioni sollevate in merito all'obbligo di equipaggiamento con accessori, prevedendo che questi non debbano essere costituiti esclusivamente da chiavette di montaggio/raschiatura e che, in alternativa, sia possibile fornire un intero set di dispositivi di ricambio, al fine di contribuire in ogni caso ad una maggiore durata dell'intervento nel tempo;

e) accogliere quanto osservato dalla consultazione in merito all'inopportunità di prevedere un canale di comunicazione dedicato;

f) aumentare i requisiti prestazionali imposti agli EBF, espressi in termini di riduzione di portata rispetto al flusso libero, in considerazione di quanto riportato al precedente alinea e dell'indisponibilità sul mercato di dispositivi coperti da servizi commerciali di garanzia e assistenza;

g) confermare la proposta di prevedere due modalità alternative per la realizzazione degli interventi relative, rispettivamente, alla vendita diretta dei kit ai clienti finali tramite rivenditori autorizzati con applicazione di uno sconto minimo sul prezzo altrimenti praticato, o alla consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale;

h) accogliere parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito ai requisiti minimi inerenti le modalità di realizzazione degli interventi, prevendendone una puntualizzazione e differenziazione tra i due casi di cui al precedente alinea;

i) ridurre dal 90% al 60% lo sconto minimo richiesto nel caso di vendita diretta ai clienti finali, in base alle medesime considerazioni già svolte a proposito della vendita di lampade fluorescenti compatte;

j) accogliere l'osservazione relativa all'opportunità di riferire anche alle abitazioni il vincolo relativo al numero massimo di kit distribuibili;

k) confermare l'estensione alle schede tecniche n. 13*b* e n. 13*c* dei requisiti di prodotto introdotti con riferimento agli EBF installabili in ambito residenziale;

l) confermare la data massima prevista per la validità della scheda;

Delibera:

1. Di approvare l'aggiornamento della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/2002 e delle schede tecniche n. 12, n. 13*a*, n. 13*b*, n. 13*c* e n. 14 di cui alla deliberazione n. 111/2004 mediante:

a) la revoca delle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13*a* e n. 14;

b) l'approvazione delle nuove schede tecniche n. 1-*bis* e n. 13*a-bis* riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

c) la modifica del punto «Unità fisica di riferimento» del paragrafo 1.2 delle schede tecniche n. 13*b* e n. 13*c* mediante l'aggiunta, dopo le parole «Erogatore a basso flusso (EBF)», delle seguenti parole:

«Gli EBF oggetto di intervento devono:

rispettare standard nazionali o internazionali relativi alla qualità dei materiali utilizzati per dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano;

contenere erogatori che garantiscano una riduzione di portata pari o superiore al 40% rispetto al flusso libero (norme UNI EN 1112:1998 e UNI EN 1113:1998), garantendo al contempo la piena funzionalità della doccia;

avere dimensioni tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di doccia standard.».

2. Di prevedere che gli aggiornamenti di cui al precedente punto 1 entrino in vigore secondo le tempistiche previste all'art. 4, comma 3, della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni.

3. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 31 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Scheda tecnica n. 1-bis - Installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte di alta qualità con alimentatore incorporato

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	sistemi per l'illuminazione
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n. 3
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella B, tipologia di intervento n. 8
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori)
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	illuminazione interni ed esterni

Condizioni di applicabilità della procedura

:

Le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento sono:

- certificate possedere vita nominale garantita pari o superiore a 10.000 ore e rispettare gli altri requisiti tecnici e prestazionali indicati nello "*European CFL Quality Charter*"[1];
- in regola con quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
- identificabili dal cliente, attraverso marchiatura delle confezioni o inserimento nelle stesse di materiale informativo, come lampade finanziate nell'ambito del meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica;
- accompagnate da istruzioni operative per l'installazione, la massimizzazione della resa ed il corretto smaltimento.

L'intervento non può beneficiare di nessuna altra forma di incentivazione pubblica e può essere sviluppato secondo due modalità alternative:

a) vendita diretta ai clienti con applicazione di uno sconto minimo pari al 50% sul prezzo di acquisto altrimenti praticato dal rivenditore; lo sconto minimo si potrà ridurre al 40% nel caso in cui si proceda alla rottamazione della lampada a incandescenza sostituita e si raccolga l'anagrafica completa dei clienti partecipanti, corredata da una descrizione dettagliata degli apparecchi consegnati; nel caso in cui la vendita riguardi confezioni multiple, queste non possono contenere più di 3 lampade, ciascuna delle quali si differenzia dalle altre per potenza nominale o dimensione dell'attacco (E14 o E27);

b) consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente partecipante; in tal caso:
   - a ciascun cliente partecipante non possono venire conteggiate più di 3 lampade, ciascuna delle quali dovrà differenziarsi dalle altre per potenza nominale o dimensione dell'attacco (E14 o E27);
   - deve essere conservata l'anagrafica completa dei clienti partecipanti, corredata da una descrizione dettagliata degli apparecchi consegnati;
   - in caso di spedizione diretta ai clienti partecipanti deve essere garantita la possibilità di richiedere ed ottenere celere sostituzione di apparecchi eventualmente danneggiati durante il trasposto.

Termine ultimo di validità della scheda	31 gennaio 2011

[1] "*European compact fluorescent lamp quality charter*", 25 febbraio 2005 (http://sunbird.jrc.it/energyefficiency/CFL/pdf%20CFL%20quality%20charter/EU%20CFL%20QC%202003%20V4.pdf)

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione:	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento (UFR):	lampada fluorescente compatta (integrata con alimentatore incorporato nella lampada) consegnata al cliente partecipante
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSL = R \cdot f_E$ [tep/anno/UFR]

dove:

R [kWh/a]	Potenza nominale (P) e flusso luminoso (ϕ) della lampada fluorescente
9,3	P ≤ 9W , ϕ 386±3% lumen
39,0	P ≤ 11W , ϕ 660±3% lumen
60,0	P ≤ 15W , ϕ 874±3% lumen
96,0	P ≤ 20W , ϕ 1246±3% lumen
92,4	21W ≤P≤ 23W , ϕ 1246 lumen

$f_E = 0{,}187 \cdot 10^{-3}$ tep/kWh — Ai sensi della deliberazione 28 marzo 2008, EEN 03/08

Coefficiente di addizionalità	*a* = 22% per lampade con attacco E27 *a* = 42% per lampade con attacco E14
Risparmio specifico netto di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSN = RSL \cdot a$

RSN [10^{-3} tep/anno/UFR]	Attacco	Potenza nominale (P) e flusso luminoso (ϕ) della lampada fluorescente
0,730	E14	P ≤ 9W , ϕ 386±3% lumen
3,079	E14	P ≤ 11W , ϕ 660±3% lumen
1,613	E27	P ≤ 11W , ϕ 660±3% lumen
4,712	E14	P ≤ 15W , ϕ 874±3% lumen
2,468	E27	P ≤ 15W , ϕ 874±3% lumen
3,949	E27	P ≤ 20W , ϕ 1246±3% lumen
3,801	E27	21W ≤**P(23W , (1246 lumen**

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento: Tipo I

2. *NORME TECNICHE da rispettare*

Decreto del Ministro delle attività produttive 10 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184, del 9 agosto 1991, recante "Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico".

Le norme CEI EN 60969 "Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione" e CEI EN 60968 "Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezza".

Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", successive modificazioni e decreti attuativi Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.

3. *DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE*[1] *DA CONSERVARE*

Ove previsto dalla modalità realizzativa prescelta, archivio anche informatizzato di nome e indirizzo completo per ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto (marca, modello, potenza, dimensione attacco, vita nominale, ecc.).

Nel caso di modalità realizzativa a): scontrino o documentazione fiscale di vendita attestante l'entità del ribasso temporaneo applicato.

Certificazioni di conformità degli apparecchi alla normativa tecnica indicata al precedente punto REF _Ref172452350 \r \h □ * MERGEFORMAT □2□.

[1] In aggiunta a quella specificata all'articolo 14, comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Scheda tecnica n. 13a-bis - Installazione in ambito residenziale di kit per il risparmio idrico costituiti da rompigetto aerati e erogatori a basso flusso per doccia

1. Elementi principali

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	riduzione flussi di acqua di docce e rubinetti
Condizioni di applicabilità della procedura	

I kit oggetto di intervento dovranno:
- essere composti da non meno di 3 rompigetto aerati e da non meno di 1 erogatore a basso flusso;
- rispettare standard nazionali o internazionali relativi alla qualità dei materiali utilizzati per dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano;
- contenere rompigetto aerati certificati rispondenti con una tolleranza del 10% ai requisiti della classe di flusso Z (ai sensi della norma EN 246:1989);
- contenere erogatori che garantiscano una riduzione di portata pari o superiore al 40% rispetto al flusso libero (norme UNI EN 1112:1998 e UNI EN 1113:1998), garantendo al contempo la piena funzionalità della doccia;
- essere resi identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi, come finanziati grazie a incentivi statali e corredati da istruzioni relative alle più corrette modalità di installazione, utilizzo e manutenzione;
- avere dimensioni tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di rubinetto o doccia standard;
- essere equipaggiati di accessori (guarnizioni di ricambio e chiavi di montaggio/raschiatura o altri strumenti con analoga funzione), che ne consentano una corretta installazione ed una regolare manutenzione per anni senza necessitare dell'intervento di tecnici specializzati, o, in alternativa, essere composto da almeno 6 rompigetto aerati e da almeno 2 erogatori a basso flusso.

L'intervento non può beneficiare di nessuna altra forma di incentivazione pubblica e può essere sviluppato secondo due modalità alternative:

a) vendita diretta ai clienti con applicazione di uno sconto minimo pari ad almeno il 60% sul prezzo di acquisto altrimenti praticato dal rivenditore;

b) consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente partecipante; in tal caso:
   - non può venire conteggiato più di 1 kit per ogni abitazione;
   - deve essere conservata l'anagrafica completa dei clienti partecipanti, corredata da una descrizione dettagliata dei dispostivi consegnati.

Termine ultimo di validità della scheda	31 gennaio 2010

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione:	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento (UFR):	1 kit per il risparmio idrico consegnato al cliente partecipante
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSL = (8.54 + 25{,}74 \cdot f_E) \cdot 10^{-3}$ tep/anno/UFR dove ai sensi della deliberazione 28 marzo 2008, EEN 03/08: $f_E = 0{,}187 \cdot 10^{-3}$ tep/kWh
Coefficiente di addizionalità	$a = 40\%$
Risparmio specifico netto di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSN = RSL \cdot a = 5{,}34 \cdot 10^{-3}$ tep/anno/UFR
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento:	25% di Tipo I 65% di Tipo II 10% di Tipo III

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

UNI EN 246:2004 "Rubinetteria sanitaria – Specifiche generali per i regolatori di getto"

UNI EN 1112:1998 "Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)"

UNI EN 1113:1998 "Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)"

Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[1] DA CONSERVARE

Nel caso di modalità realizzativa a): scontrino o documentazione fiscale di vendita attestante l'entità del ribasso temporaneo applicato.

Nel caso di modalità realizzativa b): archivio anche informatizzato di nome e indirizzo completo per ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata del kit consegnato o venduto (marca, modello e composizione).

Certificazioni di conformità degli apparecchi alla normativa tecnica indicata al precedente punto 2.

Alcuni esemplari dei kit oggetto di intervento, completi delle confezioni e delle istruzioni allegate.

[1] In aggiunta a quella specificata all'articolo 14, comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

08A02511

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 10983-XV.J(3161) del 12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA CAT FIRE 10 (massa attiva g 295);
- SFERA CAT FIRE 13 (massa attiva g 463);
- SFERA CAT FIRE 16 (massa attiva g 1063);
- SFERA CAT FIRE 21 (massa attiva g 1483);
- SFERA CAT FIRE 25 (massa attiva g 2493);
- PIRO CAT FIRE (massa attiva g 147);
- NEW TORNADO I (massa attiva g 28,5);
- NEW TORNADO II (massa attiva g 9,2);
- NEW NIGHT STAR (massa attiva g 39,5);
- RENTINO CAT FIRE (massa attiva g 10);
- FARFALLA CAT FIRE (massa attiva g 11,9);
- SIRENA CAT FIRE (massa attiva g 12,5);
- STOPPINO CAT FIRE 170 (massa attiva g 9000);
- CONO CAT FIRE 190 (massa attiva g 167),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Casillo Speranza, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Saviano (Napoli) - loc. Fusariello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4900-XV.J(4270) del 12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- ALBIERI BS100C-DS/FRS (massa netta g 276);
- ALBIERI BS100C-DS/FBL (massa netta g 276);
- ALBIERI BS100C-RG/VR (massa netta g 330);
- ALBIERI BS100C-RG/RS (massa netta g 330);
- ALBIERI BS100C-RG/BL (massa netta g 330);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4903-XV.J(4273) del 12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- ALBIERI BS150C DSF BL (massa netta g 713,00);
- ALBIERI BS150C DSF GL (massa netta g 713,00);
- ALBIERI BS150C DSF VR (massa netta g 713,00);
- ALBIERI BS150C DSF VL (massa netta g 713,00);
- ALBIERI BS150C DSF RG (massa netta g 713,00);
- ALBIERI BS150C DSF RS (massa netta g 713,00),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) - viaArginello snc., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10916-XV.J(4696) del 12 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- GRANATA CALIBRO 70 BR DORNINO (massa attiva g 230);
- GRANATA CALIBRO 70 TB DORNINO (massa attiva g 215);
- GRANATA CALIBRO 70 TV DORNINO (massa attiva g 215);
- GRANATA CALIBRO 70 VR DORNINO (massa attiva g 215);
- GRANATA CALIBRO 70 SB DORNINO (massa attiva g 230);
- GRANATA CALIBRO 70 SR DORNINO (massa attiva g 230),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entrosessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11699-XV.J(4705) del 12 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «MARTARELLO NA 18001-2» (massa attiva g 0,025) è riconosciuto, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - località Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11271-XV.J(4698) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- PIROTECNICA TEANESE SRL 904 PN (massa attiva g 1016);
- PIROTECNICA TEANESE SRL 904 PNC (massa attiva g 1016),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11272-XV.J(4699) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- MOTTOLA 902 CRIS-OR (massa attiva g 330);
- MOTTOLA 902 CRIS-OV (massa attiva g 330);
- MOTTOLA 902 CRIS-OBL (massa attiva g 330),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11273-XV.J(4700) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- PIR. TEANESE 902 A5 (massa attiva g 341);
- PIR. TEANESE 902 A4 (massa attiva g 341);
- PIR. TEANESE 902 A3 (massa attiva g 341);
- PIR. TEANESE 902 A2 (massa attiva g 341);
- PIR. TEANESE 902 Al (massa attiva g 341),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11274-XV.J(470l) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- PIR. TEANESE 902 DIS-1 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-2 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-3 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-4 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-5 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-6 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-7 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-8 (massa attiva g 285);
- PIR. TEANESE 902 DIS-9 (massa attiva g 285);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.11708-XV.J(4702) del 18 febbraio 2008, il manufatto esplosivo denominato «PIROTECNICA TEANESE SRL 904 C-ARG» (massa attiva g 1182) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11709-XV.J(4703) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- PIR. TEANESE 901 STELLA 1 (massa attiva g 177);
- PIR. TEANESE 901 STELLA 2 (massa attiva g 177);
- PIR. TEANESE 901 STELLA 3 (massa attiva g 177);
- PIR. TEANESE 901 STELLA 4 (massa attiva g 177);
- PIR. TEANESE 901 STELLA 5 (massa attiva g 177);
- PIR. TEANESE 901 STELLA 6 (massa attiva g 177),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11678-XV.J(4704) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- PIR. TEANESE 902 FOGLIA 1 (massa attiva g 276);
- PIR. TEANESE 902 FOGLIA 2 (massa attiva g 276);
- PIR. TEANESE 902 FOGLIA 3 (massa attiva g 276);
- PIR. TEANESE 902 FOGLIA 4 (massa attiva g 276);
- PIR. TEANESE 902 FOGLIA 5 (massa attiva g 276),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 5148-XV.J(4650) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- GRANATA CALIBRO 80aTL G DORNINO (massa attiva g 446,4);
- GRANATA CALIBRO 80bTL G DORNINO (massa attiva g 341,2);
- GRANATA A 5 G DORNINO (massa attiva g 372);
- GRANATA A 4 G DORNINO (massa attiva g 214,5);
- PIOGGIA CALIBRO 80 G DORNINO (massa attiva g 229,5);
- GRANATA COLPI CALIBRO 80 G DORNINO (massa attiva g 284,1),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4583-XV.J(4642) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- GRANATA COLPI CALIBRO 60 G DORNINO (massa attiva g 170,8);
- GRANATA COLPI CALIBRO 70 G DORNINO (massa attiva g 190,7);
- GRANATA COLPI CALIBRO 100 G DORNINO (massa attiva g 904,1);
- GRANATA A 8 G DORNINO (massa attiva g 662,5);
- GRANATA A 2ST G DORNINO (massa attiva g 720,8);
- GRANATA A 9 G DORNINO (massa attiva g 671,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4584-XV.J(4643) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO CALIBRO 100A G DORNINO (massa attiva g 678);
- COLPO CALIBRO 100B G DORNINO (massa attiva g 399,5);
- COLPO CALIBRO 70i G DORNINO (massa attiva g 146,5);
- COLPO CALIBRO 70ig G DORNINO (massa attiva g 146,5);
- COLPO CALIBRO 70t G DORNINO (massa attiva g 163,5);
- COLPO CALIBRO 80i G DORNINO (massa attiva g 205,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione dei citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4585-XV.J(4644) del 18 febbraio 2008, i manufatti esplosivi denominati:

- GRANATA CALIBRO 70 G DORNINO (massa attiva g 212);
- GRANATA CALIBRO 70 L DORNINO (massa attiva g 227);
- GRANATA CALIBRO 70 B DORNINO (massa attiva g 231);
- GRANATA CALIBRO 70 C DORNINO (massa attiva g 221);
- GRANATA CALIBRO 70 R DORNINO (massa attiva g 229);
- GRANATA CALIBRO 70 V DORNINO (massa attiva g 232),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A02674-08A02675-08A02676

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5833
Yen	159,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,025
Corona danese	7,4590
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80170
Fiorino ungherese	252,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	3,4336
Nuovo leu romeno	3,6290
Corona svedese	9,4120
Corona slovacca	32,414
Franco svizzero	1,5808
Corona islandese	116,46
Corona norvegese	7,9415
Kuna croata	7,2626
Rublo russo	37,1340
Nuova lira turca	2,068
Dollaro australiano	1,7024
Real brasiliano	2,6774
Dollaro canadese	1,6139
Yuan cinese	11,0934
Dollaro di Hong Kong	12,3320
Rupia indonesiana	14539,44
Won sudcoreano	1545,62
Peso messicano	16,6983
Ringgit malese	4,9906
Dollaro neozelandese	1,9913
Peso filippino	65,549
Dollaro di Singapore	2,1510
Baht tailandese	49,980
Rand sudafricano	12,4255

Cambi del giorno 14 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5869
Yen	159,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,940
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79860
Fiorino ungherese	252,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Zloty polacco	3,4125
Nuovo leu romeno	3,6266
Corona svedese	9,4060
Corona slovacca	32,302
Franco svizzero	1,5777
Corona islandese	118,11
Corona norvegese	7,9445
Kuna croata	7,2640
Rublo russo	37,1700
Nuova lira turca	2,0898
Dollaro australiano	1,7158
Real brasiliano	2,6898
Dollaro canadese	1,6223
Yuan cinese	11,1067
Dollaro di Hong Kong	12,3652
Rupia indonesiana	14583,61
Won sudcoreano	1555,56
Peso messicano	16,7212
Ringgit malese	5,0170
Dollaro neozelandese	2,0049
Peso filippino	66,015
Dollaro di Singapore	2,1547
Baht tailandese	50,106
Rand sudafricano	12,5051

Cambi del giorno 15 aprile 2008

Dollaro USA	1,5828
Yen	159,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,819
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80490
Fiorino ungherese	252,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	3,4103
Nuovo leu romeno	3,6213
Corona svedese	9,4190
Corona slovacca	32,334
Franco svizzero	1,5817
Corona islandese	117,60
Corona norvegese	7,9105
Kuna croata	7,2620
Rublo russo	37,1360
Nuova lira turca	2,0828
Dollaro australiano	1,7121
Real brasiliano	2,6635
Dollaro canadese	1,6168
Yuan cinese	11,0677
Dollaro di Hong Kong	12,3355
Rupia indonesiana	14553,85
Won sudcoreano	1564,60
Peso messicano	16,5545
Ringgit malese	5,0151
Dollaro neozelandese	2,0184
Peso filippino	66,003
Dollaro di Singapore	2,1471
Baht tailandese	50,009
Rand sudafricano	12,5380

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A02670 - 08A02671 - 08A02672

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni.

Con decreto del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2008 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, codificate nella direttiva 98/37/CE, emesso a nome dell'Organismo Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in via M. Bochi, 6 - Ponte San Giovanni (Perugia);

Tenuto conto che a seguito di un successivo esame della documentazione prodotta dall'Organismo Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in via M. Bochi, 6 - Ponte San Giovanni (Perugia), si è evidenziato che, a causa di un mero errore materiale, l'autorizzazione è stata riferita ai soli prodotti di cui all'Allegato IV: - Macchine - 15.) Ponti elevatori per veicoli e 16.) Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri;

Ad integrazione di quanto disposto con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2008, l'Organismo Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in via M. Bochi, 6 - Ponte San Giovanni (Perugia), e autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

B. Componenti di sicurezza Macchine:

3. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

4. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal 24 febbraio 2008.

08A02552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Melton Mowbray Pork Pie», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 85 del 4 aprile 2008, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (I.G.P.), presentata dall'Associatione The Melton Mowbray Pork Pie - Regno Unito, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.), pasticci di maiale di Melton Mowbray, denominato «Melton Mowbray Pork Pie».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A02544

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con precedenti comunicazioni dell'Autorità, pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 257 del 2 novembre 1999, n. 293 del 15 dicembre 1999 e n. 43 del 22 febbraio 2000, sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di importo sia inferiore sia superiore a 150.000 euro;

che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», estendendo la vigilanza dell'Autorità anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, hanno determinato la necessità di modificare la struttura della rilevazione dei dati informativi di interesse;

che l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 113/2007, prevede la possibilità, per la Sezione centrale dell'Osservatorio, di potersi avvalere delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione dei dati informativi sui contratti pubblici;

che occorre dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, estendendo la rilevazione dei dati agli ulteriori elementi informativi utili relativi ai contratti di servizi e forniture, nonché ai contratti esclusi, provvedendo contestualmente alla ridefinizione del previgente sistema di rilevazione dei dati sui contratti di lavori;

che sussiste l'esigenza di rendere omogeneo l'intero sistema online delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel contesto della più generale razionalizzazione/integrazione di tutti i sistemi informativi esistenti e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG).

Visto:

il comunicato dell'Autorità in data 3 aprile 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro;

il comunicato dell'Autorità in data 31 luglio 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;

il deliberato dell'Autorità in data 24 gennaio 2008 recante disposizioni attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008 e le relative istruzioni operative;

il comunicato dell'Autorità in data 30 gennaio 2008 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici «esclusi» di importo superiore ai 150.000 euro.

COMUNICA:

1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovrà essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome, secondo le seguenti modalità:

a) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui alla precedente lettera *a)*. A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:

a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008;

b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:

a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;

b) fase iniziale di esecuzione del contratto;

c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;

d) fase di conclusione del contratto;

e) fase di collaudo.

La comunicazione di cui alla lettera *c)* non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000 euro.

Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

f) ritardi o sospensioni nella consegna;

g) accordi bonari;

h) sospensioni;

i) varianti;

j) subappalti;

k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

4. Che l'invio dei dati di cui al punto 3, lettera *a)* deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera *a)* del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.

5. Che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)* e *k)*, decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera *b)* del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto.

6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera *a)*; l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera *a)* del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.

7. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, con le modalità rese note dalle Sezioni regionali competenti in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera *b)*.

9. Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed

Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della Sezione regionale territorialmente competente con le modalità rese note dalla stessa in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera *b)*.

10. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.

11. Che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.

Alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro, ed il comunicato in data 8 giugno 2005 relativo alla comunicazione dei fatti specifici.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:

a) le modalità di trasmissione dei dati relative ai contratti di lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000, ed ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome;

b) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 (contratti esclusi) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome;

c) le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 4 aprile 2008

Il presidente: GIAMPAOLINO

08A02687

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 85, comma 3, e dell'articolo 90, commi 1, 2, 3 e 5 del C.C.N.L., relativo al personale del Comparto scuola, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Il giorno 8 aprile 2008, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente: avv. Massimo Massella Ducci Teri: *(firmato)*;

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL *(firmato)*
CISL *(firmato)*
UIL *(firmato)*
CONFSAL *(firmato)*
CGU *(firmato)*

per le Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC/CGIL *(firmato)*
CISL scuola *(firmato)*
UIL scuola *(firmato)*
SNALS-CONFSAL *(firmato)*
FED. NAZ. GILDA/UNAMS *(firmato)*

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera del 19 marzo 2008, ha approvato l'ipotesi di Accordo relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 85, comma 3, e all'art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 sottoscritta il 13 febbraio 2008 e che la medesima è stata positivamente certificata dalla Corte dei conti con comunicazione del 4 aprile 2008, le Parti di cui sopra procedono alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo medesimo.

SEQUENZE CONTRATTUALI PREVISTE DALL'ART. 85, COMMA 3, E DALL'ART. 90, COMMI 1, 2, 3 E 5 DEL C.C.N.L. SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2007.

Art. 1.

Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell'istituzione scolastica

1. L'art. 85 del C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, l'importo complessivo delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente C.C.N.L., sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:

15% in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;

68% in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

17% in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

2. In coerenza con i criteri definiti dal comma precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all'art. 84 del presente C.C.N.L., disponibili dal 31 dicembre 2007, è effettuato sulla base dei valori unitari annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento, di seguito indicati:

€ 4.157,00 per ciascun punto di erogazione del servizio;

€ 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

€ 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

3. I valori unitari indicati al comma 2 saranno oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonché con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell'organico di diritto. Nella stessa sede sarà quantificata, ai sensi degli artt. 56 comma 3, 82 comma 4 e 83 comma 3 del presente C.C.N.L., la decurtazione annuale complessiva a carico del fondo dell'istituzione scolastica, occorrente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione, nella base di calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti articoli».

Art. 2.

Retrodatazione incrementi stipendiali

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 90, commi 1 e 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è confermata la retro-

datazione al 1º febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare per i quali l'art. 78, tabella 2 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, ha previsto decorrenza 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Valorizzazione del personale docente

1. Al fine di valorizzare il personale docente, le risorse di cui all'art. 90 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, derivanti dal processo triennale di razionalizzazione dello stesso personale, sono utilizzate per la rimodulazione dei differenziali retributivi tra le posizioni stipendiali di cui dall'art. 78, comma 2, del citato C.C.N.L.

2. I valori retributivi previsti dal medesimo art. 78, comma 2 sono conseguentemente rideterminati a decorrere dal 31 dicembre 2007, anche agli effetti di cui all'art. 81 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, secondo le misure indicate nell'allegata Tabella 1.

Art. 4.

Integrazione alla disciplina del fondo dell'istituzione scolastica

1. Al fine di sostenere la funzione docente in connessione con i processi di innovazione didattica ricompresi negli utilizzi di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, le risorse destinate al finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica, già definite ai sensi dell'art. 84 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2007, di un importo pari allo 0,39% della massa salariale al 31 dicembre 2005, riferita al personale docente, di cui si è tenuto conto ai fini della individuazione dei valori unitari medi di cui all'art. 85, comma 2 del C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, come sostituito dall'art. 1 del presente C.C.N.L.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti sono concordi nel ritenere che l'espressione «punto di erogazione del servizio» di cui all'art. 85, comma 1 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, come sostituito dall'art. 1 del presente C.C.N.L. va riferita alle tabelle di cui al documento relativo alla situazione di organico di diritto per l'anno scolastico 2007-2008, come pubblicata dalla Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero della pubblica istruzione (aggiornata al mese di ottobre 2007).

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti prendono atto della lettera del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, prot. n. 100 del 30 gennaio 2008, con la quale sono comunicate le risorse destinate alle competenze accessorie del personale, come risultanti dai dati seguenti (comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione):

complessivi 1.333.547.044 di euro, destinati alle competenze accessorie del personale del comparto ed assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche;

di cui: 90.000.000 di euro destinati ai compensi per le ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva e alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, per la parte residuale;

di cui: 120.850.914 di euro destinati alle funzioni strumentali;

di cui: 95.514.526 di euro destinati alle funzioni aggiuntive;

di cui: 53.195.060 di euro destinati alle aree a rischio;

di cui: 2.497.587 di euro destinati al personale comandato ex IRRE, MPI.

Le predette risorse non ricomprendono gli incrementi del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 ed all'art. 4 del presente C.C.N.L.

Tabella 1

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità)

	Docente scuola[1] dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	18.609,31	18.609,31	20.197,18	20.197,18
da 3 a 8	19.112,02	19.112,02	20.754,77	21.341,39
da 9 a 14	20.660,26	20.660,26	22.577,27	23.172,23
da 15 a 20	22.468,78	22.468,78	24.675,29	25.430,65
da 21 a 27	24.223,94	25.085,79	26.712,51	28.307,39
da 28 a 34	25.955,69	26.803,02	28.710,89	30.192,03
da 35 a	27.245,23	28.107,61	30.192,03	31.694,41

(1) Anche per il personale educativo.

08A02555

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata in data 2 aprile 2008 per mancato rinnovo (presentando denuncia di smarrimento dei punzoni) e reiscritta in pari data ai sensi dell'art. 29, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002 dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del segretario generale n. 70 del 2 aprile 2008.

08A02543

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Nicolucci Franco, viale Oliva, 8 - Valenza, già assegnataria del marchio n. 856 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 4 del 7 gennaio 2008.

La sottoelencata impresa non ha provveduto a restituire otto punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa A.D. di Cortelazzi Luciano - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3380 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 62 dell'11 febbraio 2008.

La Ditta non ha provveduto a restituire tre punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Leva gioielli s.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3175 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 66 dell'11 febbraio 2008.

La ditta ha provveduto a restituire nove punzoni in dotazione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alesssandria, che si occuperà della deformazione; nel contempo ha dichiarato di aver smarrito un punzone, per il quale si diffidano gli eventuali detentori a restituire alla medesima Camera di commercio;

l'impresa Iraldo Roberto s.n.c. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3069 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 65 dell'11 febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire tre punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Argenti Alessandria s.r.l. - Alessandria, già assegnataria del marchio n. 23 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 58 dell'11 febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire venti punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Sara gioielli s.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3453 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 67 dell'11 febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Da 08A02609 a 08A02614

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-094) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00